IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno XLVII - Serie IV - Vol. IV - Fasc. XII - Dicembre 1922

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE: S. C. del S. Officio.** Decreto di scomunica, p. 353. - **S. C. dei Religiosi.** Circa fondazioni di monasteri, 354. - **S. C. dei Riti.** I. Circa il campanello all'Elevazione, 355. Prescrizione della festa di s. Eusebio, V. M., 356. Circa le lampade su le tombe, 356. - **S. R. Rota.** I. *De Manila.* Su legati pii, 357. II. Discorso inaugurale, 364. — **LETTURA DEL CODICE.** Continuazione e fine, 359. - **Commissione del Codice.** Su la Notte di Natale, 371. — **CRONACA ECCLESIASTICA**, 364. — **INDICE PROGRESSIVO**, 372. — **INDICE ANALITICO**, 378. — **RECENSIONI**, 383. — **AI LETTORI PEL NUOVO ANNO**, 384.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Suprema Sacra Congregazione del S. Officio.

Si irroga la scomunica personale contro i sac. Saverio Dvorák e Ludovico Svatos, capi del tentato scisma czeco-slovacco [*A. A. S.* XIV, 593].

Decreto. - Cum certo constiterit et constet sacerdotes Xaverium Dvořák, archidioecesis Pragensis, et Ludovicum Svatoš, dioecesis Litomericensis, ad dissolutae schismaticae consociationis vulgo Jednota *praesidium* (quod vocant) iam pertinentes, suorum Episcoporum ac S. Sedis mandatis et praescriptionibus minime se subiecisse, Suprema haec Sacra Congregatio Sancti Officii, iuxta decreta lata diebus 14 iunii et 19 augusti anni currentis (1), ad excommunicationem *nominatim* cum omnibus iuris effectibus in eos ferendam, aegre quidem sed pro suo munere inevitanter, compellitur.

Ne quis igitur amplius, cum detrimento suae salutis aeternae, *eorum communicet operibus malignis*, Suprema haec Sacra Congregatio, ad quam spectat fidei morumque integritati consulere, de expresso Ss.mi Domini Nostri Pii Div. Prov. Pp. XI mandato, solemniter declarat atque edicit praefatos sacerdotes Xaverium Dvořák et Ludovicum Svatoš *nominatim* ac personaliter excommunicatione mulctari, e gremio Sanctae Dei Ecclesiae penitus eiici, omnibus publice excommunicatorum plecti poenis, *vitandos esse* atque ab omnibus fidelibus *vitari debere.*

Curae erit Ecclesiarum Tchecoslovachiae Praesulibus decretum huiusmodi, quo efficaciore modo censuerint, ad fidelium sibi subditorum certam notitiam quamprimum deferre, eosque monere haud profecto genuinos Ecclesiae Sanctae Dei esse posse filios quotquot praefatis sacerdotibus in posterum scienter adhaereant.

Datum Romae, ex aedibus S. Officii, die 8 novembris 1922.

Aloisius Castellano, *Supremae S. C. S. Off. Notarius.*

(1) Cfr. sopra, pag. 225.

Sacra Congregazione dei Religiosi.

Circa le fondazioni dei monasteri di quelle monache i cui voti in alcune regioni non possono esser solenni [*A. A. S.*, XIV, 554].

Dubbi. - Sacrae Congregationi de Religiosis sequentia dubia fuerunt proposita pro opportuna solutione:

Contingit aliquando ut monasteria monialium, ex instituto quidem votorum solemnium, in quibus tamen ex praescripto Apostolicae Sedis pro aliquibus locis vota nonnisi simplicia emittuntur, procedant ad fundandum novum monasterium eiusdem Ordinis, missis aliquibus monialibus in locum eidem praescripto minime obnoxium. Hinc quaeritur:

I. An vota emissa, aut emittenda, in novo monasterio, ut supra fundato aut fundando, habenda sint solemnia ad normam iuris communis.

II. An moniales de quibus in can. 488, n. 7° possint alibi fundare nova monasteria absque beneplacito Sedis Apostolicae.

III. An monasterium monialium cum votis solemnibus et clausura Papali, quando in alium locum transfertur, pergat esse clausurae Papalis et votorum solemnium.

IV. Quid iuris quando monasterium monialium de quibus in can. 488 n. 7°, transfertur in locum ubi non viget praescriptum S. Sedis de quo in dicto canone.

Porro E.mi Patres Sacrae Congregationis Religiosorum Sodalium negotiis praepositae, in plenario coetu habito die 21 iulii 1922, re mature perpensa, respondendum censuerunt:

Ad I. *Affirmative*, dummodo accedat beneplacitum Apostolicae Sedis.

Ad II. *Negative*, et supplicandum SS.mo ut fundationes huiuscemodi hactenus absque Sedis Apostolicae interventione peractas sanare dignetur.

Ad III et IV. Recurrendum in singulis casibus ad Apostolicam Sedem.

Facta autem de omnibus relatione SS.mo Domino Nostro Pio, divina Providentia Papae XI, in audientia habita ab infrascripto P. Secretario die 27 iulii, Sanctitas sua Em.orum Patrum sententiam ratam habere, et sanationem de qua in dubio II, concedere dignata est.

Contrariis quibuscumque minime obstantibus.

Romae, ex Secretaria Sacrae Congregationis de Religiosis, die 11 octobris 1922.

C. Card. LAURENTI, *Praefectus.*

L. ✠ S.

Maurus M. Serafini, Ab. O. S. B., *Secretarius.*

Sacra Congregazione dei Riti.

I.

Circa il suono del campanello da adibirsi anche nelle Messe solenni e pontificali [*A. A. S.*, XIV, 557].

Romana. - Occasionem nacti Congressus Eucharistici Internationalis hoc anno Romae habiti et prospero felicique successu probati, quidam Sacrorum Antistites aliique viri dignitate ac pietate conspicui, ad decorem divinis cultus erga ipsum ineffabile Eucharistiae mysterium, etiam per uniformitatem ritus et aedificationem christifidelium, provehendum, Sacram Rituum Congregationem adierunt, reverenter postulantes:

« Utrum Rubricae quae in *Ritu celebrandi Missam*, tit. VII, n. 8, « et tit. VIII, n. 6, praescribunt ministro pulsare campanulam ad *Sanctus* « et *ad elevationem Hostiae et Calicis*, post consecratiónem, applicandae « sint etiam ad Missas solemnes seu cantatas et pontificales, de quibus « tamen circa campanulam pulsandam *Missale Romanum* in citatis « titulis et *Caeremoniale Episcoporum*, lib. II, cap. 8, silent? »

Et Sacra eadem Congregatio, audito specialis Commissionis suffragio, quibusdam casibus a communi regula iam exceptis per decreta edita nn. 3157, *Mechlinien.*, ad 10 (5 septembris 1867), 3448 *Societatis Iesu*, ad 2 (11 maii 1878) et 3814 *Dubiorum* (21 novembris 1893), inspecta praxi communi et antiqua, perpensis rationibus quae in casu aeque militant pro Missis privatis et aliis solemnioribus; nempe: Christifidelium attentio, laetitia, devotio, fidei catholicae professio in veram ac realem Iesu Christi praesentiam in SS.ma Eucharistia, eorumque consociatio angelicis choris ad laudandum Deum ed adorandum; quum neque obstet praenotatum silentium, quod sicut in aliis caeremoniis, suppletur in casu per expressas Rubricas quae non distinguunt inter Missas privatas et Missas solemniores, neque has excludunt, proposito dubio ita respondendum censuit: *Affirmative, et ad mentem.*

Mens autem est: « Si usus ex toto vel ex parte contrarius, in « aliqua ecclesia Conlegiata, Cathedrali et Patriarchali aliisque ecclesiis « seu oratoriis hucusque viguerit, eadem ecclesia seu oratorium, amodo « se conformet communi praxi et enuntiatae Rubricarum interpreta- « tioni; nisi, loco campanulae, alterum et congruum signum adhibeat. « Insuper ad removendum, quantum fieri potest, inconveniens quo ali- « qui de longinquo vel de propinquo in templo sistunt sine attentione « ac reverentia etiam ad praecipuas divinorum mysteriorum actiones, « maxime expedit, ut paulo ante consecrationem aliquod companulae « detur signum iuxta communem ecclesiarum praxim ».

Quam resolutionem et mentem Sanctissimo Domino nostro Pio Papae XI, per infrascriptum Cardinalem Sacrae Rituum Congregationi Praefectum, relatas, Sanctitas Sua ratas habuit, approbavit et servari mandavit.

Die 25 octobris 1922.

† A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S. Alexander Verde, *Secretarius.*

II.

Si eleva al rito doppio la festa di S. Eusebio primo vesc. di Vercelli e martire: 16 dicembre (*A. A. S.*, XIV, 597).

Dioecesium Italiae. - E.mus et R.mus Dominus Cardinalis Richelmy, Archiepiscopus Taurinensium, et Ioannes Baptista Gamberoni, Archiepiscopus Vercellensium, una cum omnibus eorum Suffraganeis sacris Praesulibus, necnon Archiepiscopi et Episcopi Sardiniae Insulae, Ss.mo Domino nostro Pio Papae XI supplicia vota porrexerunt ut festum S. Eusebii Episcopi et Martyris, natione Sardi, diei decimaesextae decembris in Kalendario universalis Ecclesiae sub ritu semiduplici affixum ad ritum duplicem minorem elevare dignaretur. Siquidem, ob invictam fidei catholicae confessionem, persequentibus Arianis, a Constantio principe, Scytopolim et inde in Cappadociam relegatus, martyrium passus, atque ob scripta adversus haereticos et praeclara gesta a sanctis Doctoribus Hieronymo et Ambrosio aliisque Patribus promerito laudatur.

Sanctitas porro Sua, eiusmodi supplicia vota ab infrascripto Cardinali Praefecto relata peramanter excipiens, enuntiatum festum S. Eusebii Episcopi et Martyris, in cunctis tantum Italiae huiusque Insularum Ecclesiis, sub ritu duplici minori in posterum celebrari mandavit: servatis Rubricis. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

† A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S. Alexander Verde, *Secretarius.*

III.

Si permette che sopra le tombe nei cimiteri si accendano lampade anche perpetue [*A. A. S.* XIV, p. 598].

Romana. - Proposito dubio: « An aliquid obstet quominus lampades « etiam electricae ardeant supra sepulcra defunctorum in Christo quie- « scentium in coemeteriis rite benedictis », Sacra Rituum Congregatio, audito speciali Commissionis voto, respondendum censuit:

« Non obstare in casu, *et ad mentem. Mens est*, ut haec lux sicut « ornatus florum sepulcris appositus, non sit tantum officium humani- « tatis et solatium viverum, sed horum in carnis resurrectionem et vitam « aeternam, fidei catholicae testimonium et professio. Insuper nullum « afferri debet detrimentum supplicationibus, quae, iuxta dogma catho- « licum, praecipue prosunt fidelibus defunctis, nempe sive altaris, sive « orationum, sive eleemosynarum sacrificia ».

Atque ita rescripsit, die 30 octobris 1922.

† A. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae.
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

Sacra Romana Rota.

Circa l'appartenenza di un legato controverso tra parrocchia e religiosi [*Cfr. A. A. S.*, XIV, p. 239].

De Manila. - *Legatorum piorum.* (16 agosto 1921). — In forza del rescritto della Segnatura che accordò al parroco Lapus la restituzione in intero contro la regiudicata Rotale, ma restringendola ai soli beni della clausola 116 (cfr. *M. E.*, vol. XXXII, p. 210), si è riassunta di nuovo in Rota dinanzi all'intero Collegio, *videntibus omnibus*, la presente causa, che data già dal 1904. A norma del medesimo rescritto il dubbio fu formulato così: « An bona de quibus in clausula 116 testamenti Luciae « Gumamela, conventui Candabensi tributa sint intuitu Patrum Augu- « stinianorum, ita ut ad ipsos, non autem ad missionem seu paroeciam, « eorumdem dominium pertineat in casu ». E nella sessione del 16 agosto l'intero Collegio rispose: *Affirmative*.

ANNOTAZIONI

In diritto tutta la questione si riduce all'*onus probandi*: gli Agostiniani sono evidentemente in possesso: ma l'onere della prova tocca anche al possessore, se contro di lui e a favore dell'attore militi la presunzione di legge. Ora sembrerebbe che il can. 1536 § 1 costituisca una presunzione per l'attore, dichiarando *Nisi contrarium probetur, praesumendum est ea quae douantur rectoribus ecclesiarum, etiam religiosorum, esse ecclesiae donata.* Ma questa disposizione del Codice, o è *nuova* disciplina, e allora non può certo applicarsi a un testamento del 1679 (cfr. c. 10), o riferisce l'*antica* disciplina, e deve essere interpretata secondo il diritto anteriore (c. 6 n. 2). Ora questo canone è desunto dalla cost. *Romanos Pontifices*, dell'8 maggio 1881, che non stabilisce presunzioni se non per le sole *future* fondazioni: prova evidente

che tal presunzione non esisteva prima; prima non v'era che l'obbligo di distinguere accuratamente i beni della missione dai beni dei religiosi, e di render conto di quelli, non di questi, all'Ordinario. Neppur giova che tale presunzione si sia avuta per norma nel 1900 nel regolare fra la S. Sede e gli Stati Uniti le questioni circa i beni ecclesiastici delle Filippine, cioè: « che « fosse riconosciuta ai religiosi la proprietà di quei beni i quali in base a « documenti fosse risultato che eran ceduti e donati all'Ordine religioso e non « alle parrocchie e chiese: il che qualora non fosse chiaramente risultato, i « beni si intendevano donati o ceduti alle parrocchie ». Invero è notorio che in tali transazioni la S. Sede suole derogare al diritto comune: dunque dall'essersi seguita tale regola in quelle circostanze non si conclude che questa sia di diritto comune. Neppure varrebbe addurre il cap. *Requisisti* (15, X, *de Testam.*, III, 2-6) poichè ivi si parla di legato *profano* fatto al Vescovo: qui invece si tratta di due cause pie, la parrocchia e il monastero. Positivamente poi, la dottrina giuridica vigente nel tempo del testamento (1679) può dedursi dalle parole del sommo De Luca († 1683) il quale sostiene che il favore delle Cause pie deve restringersi unicamente a tutto ciò che riguarda le *formalità* esteriori dei testamenti; ma quanto alla dichiarazione di volontà, non vi sono presunzioni che, nel dubbio, per imperfetta espressione, la facciano propendere per la Causa pia; ma deve dedursi l'interpretazione unicamente dalle circostanze *di fatto* (1).

Queste, nel caso, sono tutte in favore dei Religiosi *qua tales*. La testatrice intende di fare dei suoi beni una *limosina* al Convento (si noti che si trattava appunto di Religiosi *mendicanti*, che vivevano di elemosine); dichiara di essere ella stessa terziaria agostiniana, di volere essere seppellita nell'abito, parla spesso del *Nostro* S. Padre S. Agostino; professa la sua riconoscenza verso i religiosi, che chiama suoi cari *fratelli*, specie verso il priore del Convento « per il grande aiuto che mi ha dato e il grande affetto che ha verso di me », e appunto due religiosi vuole come suoi esecutori testamentari: in una parola tutto concorre a confermare che ella voleva beneficare i religiosi.

Lo stesso dimostra l'evidente parallelismo tra le due clausole, 115 e 116, delle quali la prima, per *re giudicata* non punto toccata dal rescritto della

(1) Giova riportare le sue precise parole (*Summa legatorum*, n. 68:) « Duplex « itaque defectus vel imperfectio in legatis aliisque ultimis voluntatibus dignosci solet, « voluntatis scilicet ac solemnitatis; in iis itaque voluntatis defectum respicientibus « (quidquid aliqui male opinentur) nullus est piae causae favor... quoniam defectus « est naturae, cui legis positivae privilegia non dispensant, ut generaliter in testa« mentorum aliarumque voluntatum sede, occasione legatorum advertitur ». E altrove (*de legatis*, disc. 14, n. 6 s.) « Favor piae causae hunc effectum operatur, magis be« nignae ac latae interpretationis..., praesumendo voluntatem disponentis eo modo « quo melius ac pinguius illa impleri potest.... Ubi vero facti circumstantiae ob cla« ram probationem, vel *fortiores praesumptiones*, dictam praesumptionem cessare « faciant,... tunc favor causae piae nullius est operationis, ex vera propositione pluries « insinuata, sub tit. *De testam.*, quod piae causae privilegium operativum est in iis, « quae pendent a iuris positivi subtilitate et solemnitatibus, non autem in iis, quae « sunt voluntatis ac iuris naturae... Et consequenter tamquam in *quaestionem facti* « *et voluntatis potius quam iuris*,... decisio regulanda est *ex facti circumstantiis ex* « *quibus verisimilem disponentis voluntatem* indagare oportet, illamque servare ».

Segnatura, riguarda i Religiosi come tali, avendo per oggetto la *Provincia*, come la 116 ha per oggetto il *Convento*: essendo assolutamente identica la dizione, non è possibile interpretare l'una pei Religiosi, e l'altra no.

Infine l'*esecuzione* fatta dal testamento nel 1681 toglie ogni dubbio: in quanto che i terreni della clausola 115 e 116 furono tutti compresi in un unico atto, col quale vennero accettati dal Definitorio provinciale « per la nostra Provincia e pel nostro Convento » e furono istituite le relative fondazioni di Messe per la testatrice. Il Priore del Convento, appunto come tale, assegna quei beni al convento, li confonde nella massa, « e ad adempimento degli oneri obbliga *tutti* i beni e le rendite del detto convento, perchè riconosce ridondare a prò e a utilità di esso »: nessuna distinzione o riserva è fatta per la presunta missione o parrocchia. E tale esecuzione è confermata dalla lunga osservanza, cioè dal possesso pacifico da parte dei religiosi, dal 1681 al 1904.

Niun valore hanno le obiezioni: che la cappellania o fondazione di Messe è istituita nella *chiesa* di S. Andrea di Candaba. Infatti questa era chiesa del convento religioso e come tale ne faceva parte. Si noti che la testatrice non aveva designato la chiesa in cui dovevano dirsi le Messe; l'esecutore ch'era il Priore del convento, non poteva certo modificarne la volontà specie a danno dei Religiosi; se ha designato la chiesa del suo convento, come la più ovvia, non ha fatto di questa ubicazione una condizione *sine qua non* della fondazione e celebrazione di Messe.

Per tali ragioni fu deciso come sopra.

IL CODICE DI DIRITTO CANONICO

RIASSUNTO E DILUCIDAZIONI

(Continuaz. vedi pag. 344)

TITOLO XVI. DELITTI NELL'AMMINISTRAZIONE E RICEVIMENTO DEI SACRAMENTI. — Chi amministra sacramenti a persone che ne sono escluse per diritto divino o ecclesiastico deve sospendersi *ad tempus* dall'amministrazione medesima, e castigarsi con altre appropriate pene.

Se un sacerdote pretenda amministrare la Cresima senza averne la speciale facoltà, deve venir sospeso: se invece oltrepassa i limiti della facoltà ricevuta perde senz'altro la medesima facoltà.

Incorre *ipso facto* la sospensione a *divinis* quel sacerdote che ascolti le confessioni senza averne la necessaria giurisdizione; e chi intenda assolvere dai riservati senza averne la facoltà incorre *ipso facto* la sospensione dalla confessione.

L'assoluzione o finta assoluzione del complice *in peccato turpi* trae seco la scomunica *specialissimo* (fin qui era solo *speciali) modo* riservata al Papa anche se tale assoluzione sia data *in articulo mortis*, quando sia presente altro sacerdote, anche non approvato per le confessioni, cui il morente possa

confessarsi senza infamia nè scandalo: solo nel caso in cui il morente ricusi assolutamente di confessarsi da altri che dal suo complice, questi può ascoltarlo e assolverlo impunemente. Incorre la stessa censura il confessore che assolve o finge di assolvere il complice, senza che questi confessi il peccato di complicità (qualora esso non sia stato già confessato e rimesso) se lo tace perchè il confessore lo abbia indotto direttamente o indirettamente a agire così.

Il delitto di sollecitazione (can. 904) è punito con la sospensione dalla Messa e, secondo la gravità della colpa, può punirsi inoltre con la inabilitazione alla confessione, con la perdita di ogni beneficio o dignità e della voce attiva e passiva; in casi estremi anche con la degradazione. Il penitente che deliberatamente ometta di denunziare entro il mese il sollecitatore all'Ordinario del luogo o al S. Ufficio, incorre la scomunica non riservata, da cui però non può assolversi che quando abbia soddisfatto il suo obbligo o almeno promesso seriamente di soddisfarlo.

Il confessore che violi direttamente il sigillo sacramentale incorre la scomunica *specialissimo* modo riservata al Papa: se lo violi solo indirettamente, va punito come nel caso di sollecitazione. A custodire il segreto sacramentale sono obbligati anche l'interprete e quanti in qualsiasi modo abbiano avuto notizia del peccato dalla confessione sacramentale (can. 889, § 2); chi violasse quest'obbligo dovrebbe punirsi adeguatamente non esclusa la scomunica.

Il Vescovo che consacri altro vescovo senza averne il mandato Apostolico (can. 953) come pure i suoi Assistenti, siano vescovi, siano sacerdoti, e lo stesso consacrato, sono *ipso iure* sospesi finchè la S. Sede non li dispensi.

La simonia nell'amministrare o ricevere i sacramenti o la consacrazione, fa incorrere il sospetto di eresia: e inoltre i chierici che se ne rendano rei incorrono la sospensione riservata al Papa.

Incorre la sospensione *a divinis* riservata al Papa *ipso facto* chiunque ardisca farsi consacrare da uno scomunicato o sospeso o interdetto con sentenza giudiziale, o da un notorio apostata, eretico o scismatico; anzi anche chi venga in buona fede ordinato da cotali, non può esercitare le relative facoltà o ordine, finchè non sia a ciò dispensato.

Incorrono per un anno la sospensione riservata al Papa dall'amministrazione degli ordini maggiori: 1° coloro che ordinino un non suddito loro senza le dimissoriali da parte del competente Ordinario; 2° coloro che senza lettere testimoniali ordinino un loro suddito, che abbia dimorato fuori di diocesi pel tempo bastevole a contrarre impedimento canonico (cfr. can. 993, § 4 e can. 994); 3° coloro che ordinino *in sacris* chi sia privo di titolo canonico, (cfr. can. 974, § 1 n. 7); 4° coloro che, senza averne privilegio, ordinino un religioso di famiglia regolare esistente fuori della diocesi dell'Ordinante, quando non concorra uno dei casi ricordati nel can. 966 (1).

(1) Ivi si dispone che il Superiore religioso non possa dare lettere dimissoriali a un Vescovo straniero se non quando il Vescovo diocesano ne abbia data licenza, oppure appartenga ad altro rito, o sia assente, o non tenga ordinazione nel prossimo tempo a ciò legittimo (cioè nel prossimo sabato di *tempora* o *ante dominicam Passionis* o di settimana santa); (can. 1406) o se la diocesi sia vacante, e chi interinalmente la governa, non è fornito di carattere vescovile.

Chi si faccia ordinare dolosamente senza lettere dimissorie o con falsificate, o senza avere la età canonica o *per saltum*, resta *ipso facto* sospeso dall'esercizio del relativo ordine: chi invece riceve gli ordini senza le testimoniali o con qualche impedimento canonico (anche una irregolarità) deve punirsi adeguatamente.

I cattolici che senza la dispensa ecclesiastica contraggono un matrimonio misto, anche se valido, debbono escludersi dai sacramentali e interdirsi dagli atti legittimi finchè non ottengano dispensa dall'Ordinario.

TITOLO XVII. Delitti contro gli obblighi dello stato clericale. — I sacerdoti che dopo terminati gli studi si sottraggono senza dispensa o senza legittimo motivo al prescritto esame triennale (can. 130) debbono obbligarsi a sottostarvi mediante appropriati castighi; e lo stesso deve dirsi di chi si ostini a non partecipare alle conferenze dei casi: che se trattisi di religiosi senza cura di anime, l'Ordinario può sospenderli dall'ascoltare le confessioni dei secolari.

I chierici di ordini maggiori, che nelle sacre funzioni trascurino le cerimonie e i prescritti riti, dopo essere invano ammoniti, dovranno sospendersi secondo la misura della colpa.

I chierici che non portino la veste e la tonsura ecclesiastica (can. 136) qualora dopo grave ammonizione non si emendino entro il mese, se di ordini minori, *ipso iure* decadono dallo stato clericale; se di ordini maggiori, perdono *ipso facto* il loro ufficio come rinunziatarii (188, § 7), debbono sospendersi dagli ordini ricevuti e se notoriamente conducano vita indegna di chierici, debbono ammonirsi per una seconda volta, e trascorsi inutilmente tre mesi, venire deposti.

I chierici e religiosi che esercitino *per se vel per alios* la mercatura, debbono ridursi a dovere dall'Ordinario con opportune pene.

Chi viola il dovere della residenza, deve punirsi con la sottrazione delle rendite giusta la quota dell'assenza; e i Vescovi potranno applicarle ai poveri o ad opere pie a loro arbitrio.

Il parroco che non tiene, o tiene con negligenza, i libri parrocchiali, o non li custodisce a dovere, va punito adeguatamente dall'Ordinario.

Il canonico teologo o penitenziere, che trascuri il proprio dovere, deve trattarsi gradatamente dall'Ordinario, prima con la esortazione, poi con la comminazione di pene, poi con la sottrazione delle rendite: se, ciononostante, dopo un anno il reo non si emenda, può esser sospeso dal beneficio, e dopo un altro semestre inutile, anche esserne privato.

Il religioso *apostata* dalla religione incorre senz'altro la scomunica, riservata, per i membri di comunità clericali esenti, al Superiore supremo; per quelli di comunità non esenti o laicali, all'Ordinario della sua residenza; inoltre tale apostata è interdetto dagli atti legittimi e perde ogni privilegio dal suo Ordine; qualora ritorni all'Ordine, resta privo della voce attiva e passiva, e può esser punito a norma delle Costituzioni. Il religioso *fuggitivo* perde senz'altro ogni ufficio che aveva nell'Ordine; e se *in sacris*, incorre la sospensione riservata al Superiore generale; tornando, deve punirsi del pari a norma delle costituzioni; che se queste nulla hanno in proposito, il suddetto Superiore deve punirlo con pene adeguate.

Un religioso la cui professione venga dichiarata invalida per colpa sua propria, qualora sia ancora in ordini minori decade dallo stato clericale; se è *in sacris*, resta sospeso *ipso facto* fino a disposizione della S. Sede.

I chierici *in sacris*, i regolari e le monache di voti solenni di castità, se attentino contrarre matrimonio anche solo civile, e del pari le comparti che ciò presumano, incorrono la scomunica *l. s.* riservata *simpliciter* alla S. Sede; i chierici perdono senz'altro ogni loro ufficio (can. 188) e dopo ammoniti, se in tempo determinato dall'Ordinario non si emendino, possono venir degradati. I professi di voti semplici perpetui, sì di Ordini che di Congregazioni religiose, incorrono del pari la scomunica *l. s.*, riservata però all'Ordinario.

I religiosi che violino *in re gravi* le leggi della vita comune, dopo inutile ammonizione debbono punirsi con la privazione della voce attiva e passiva, e se siano Superiori, con la privazione dell'ufficio.

TITOLO XVIII. Reati nel conferire, ricevere o dimettere uffici, dignità o benefici ecclesiastici. (Can. 2390-2403). — Chi impedisce personalmente, o fa o tollera che altri impedisca la libertà delle elezioni ecclesiastiche o dopo seguìta la elezione reca molestia per questa ragione agli elettori o all'eletto, deve punirsi secondo la gravità della colpa.

Qualora nelle elezioni da parte di un collegio clericale o religioso, i laici o la autorità secolare illegittimamente osassero intromettersi contro la libertà canonica, chiunque ne sia stato causa o l'abbia volontariamente permesso, perde per questa volta il diritto di elezione; chi poi presumesse consentire alla elezione siffattamente inficiata, diviene incapace dell'ufficio o beneficio di cui si tratta.

Il collegio che scientemente abbia eletto un indegno, perde *ipso facto* il diritto di ripetere l'elezione: i singoli elettori che deliberatamente violassero in cose essenziali le norme elettorali, debbono venir puniti dall'Ordinario. I chierici o laici che scientemente presentassero o nominassero un indegno, perdono *ipso facto* per questa volta il diritto di presentazione o di nomina.

Chi commetta simonia circa uffici, benefici o dignità ecclesiastiche, incorre la scomunica *simpliciter* riservata al Papa e perde *ipso facto* per sempre il diritto di elezione presentazione o nomina che avesse: se chierico deve inoltre sospendersi (can. 729).

Perdono pure per quel caso, il loro diritto di elezione, presentazione o nomina, coloro che pretendessero conferire un ufficio o beneficio, o dignità, passando sopra alla autorità cui spetti il diritto di conferma o di istituzione.

Chi si impossessi di proprio arbitrio di un beneficio o ufficio o dignità ecclesiastica o, essendovi eletto, presentato o nominato, si immischi nel possesso, governo o amministrazione di esso, prima di aver ottenuto e legittimamente esibito il relativo decreto di conferma o di investitura: 1° diviene *ipso iure* incapace al medesimo e deve punirsi adeguatamente dall'Ordinario; 2° deve costringersi mediante la sospensione, privazione di uffici e dignità, e, se del caso, anche con la deposizione, a dimettere il possesso, governo o amministrazione di cui si tratta; 3° i capitoli o collegi o conventi che permettano al presentato, eletto o nominato il possesso e l'esercizio dell'ufficio prima della esibizione dei documenti di conferma, sono *ipso facto* sospesi, per un

tempo da determinarsi nei singoli casi della S. Sede, dall'esercizio del diritto di presentazione, elezione e nomina (togliesi adunque la scomunica).

Chi deliberatamente pretenda conferire un ufficio o beneficio ancora non vacante di diritto, e se ne faccia immettere in possesso, diviene senz'altro incapace *per sempre* a conseguirlo e deve inoltre adeguatamente punirsi.

Un chierico che avendo pacificamente preso possesso di un ufficio o beneficio, intendesse ancora conservare o conseguir quello di un altro incompatibile, diviene *ipso iure* privo dell'uno e dell'altro. (cfr. can. 156, 1430).

Chi, promosso al cardinalato, ricusa il giuramento di presentarsi entro l'anno al S. Padre (il qual giuramento deve darsi all'atto del ricevere la berretta se il nominato non è presente in Roma; cfr. can. 234) perde per sempre il cardinalato.

Chi, nominato vescovo, non si fa consacrare entro i tre mesi (can. 333) non fa suoi i frutti, che debbono invece applicarsi alla chiesa cattedrale; se poi passano invano altri tre mesi, perde senz'altro l'episcopato.

Il chierico *in sacris*, che rinunzia nelle mani di un laico l'ufficio, beneficio o dignità ecclesiastica di cui è investito, incorre *ipso facto* la sospensione *a divinis*.

Chi, non ostante la legittima privazione, pretenda conservare un ufficio o beneficio, o per vie illegittime cerchi sottrarsi alla dimissione, dopo congruo precetto di dimetterlo, deve costringersi a farlo, con la sospensione *a divinis* o altri castighi, e se del caso anche con la deposizione.

Un Abate o Prelato *nullius*, che entro tre mesi non si faccia dare dal Vescovo la prescritta benedizione (can. 322, § 2) viene senz'altro sospeso dall'esercizio della giurisdizione.

Chi, senza congruo motivo, non emette la prescritta professione di fede (can. 1406) deve ammonirsi col prefiggergli un termine, passato il quale deve punirsi con la privazione dell'ufficio o dignità e nel frattempo perde ogni rendita o provento corrispondente.

TITOLO XIX. Dell'abuso di autorità o di ufficio ecclesiastico (can. 2404-2414). Ogni abuso dell'autorità ecclesiastica deve punirsi dai Superiori competenti in modo proporzionato alla gravità della colpa, qualora non siano prescritte determinate pene, come segue.

Il Vicario Capitolare, e qualsiasi altro membro del Capitolo, e chiunque altro, sottragga, annienti, nasconda o scientemente alteri un documento della Curia Vescovile, incorre *ipso facto* la scomunica *simpliciter* riservata al Papa e può inoltre punirsi dall'Ordinario, anche con la privazione di ufficio o beneficio.

Chiunque avendo a redigere o da custodire gli atti, documenti o libri della Curia vescovile o i parrocchiali, li falsifichi, distrugga o nasconda, deve privarsi del suo ufficio e punirsi dall'Ordinario con adeguate pene. In simil modo è da punire chiunque si ricusi alla legittima richiesta di copia o di esame dei detti libri.

Chi cerchi di indurre con doni o promesse, officiali di Curia o di Chiesa ad atti contrari al proprio ufficio, deve punirsi adeguatamente e costringersi all'eventuale indennizzo.

Chi aumenti le stabilite tasse (can. 1507) o richieda inoltre alcunchè, deve gravemente castigarsi con multa e se recidivo anche con la privazione di ufficio, fermo restando l'obbligo di restituzione del mal percepito.

Il Vicario Capitolare, che prima di un anno di vacanza (can. 958, § 1) dia dimissorie per l'ordinazione, incorre *ipso facto* la sospensione *a divinis*.

I Superiori di Ordini, che contro il divieto dei canoni 957-967, mandino i loro sudditi a ordinarsi fuori di diocesi, incorrono *ipso facto* la sospensione dalla Messa per un mese.

I Superiori religiosi, che ammettono al noviziato o alla professione candidati inadatti, o chiunque altro, senza le prescritte testimoniali (can. 544) debbono punirsi secondo la gravità della colpa, non esclusa la privazione dell'ufficio.

Le Superiore, anche di Monasteri esenti, possono punirsi dall'Ordinario a proporzione della colpa qualora: 1° impieghino le doti contro le norme del can. 549; 2° qualora omettano di preannunziare almeno due mesi prima, all'Ordinario, l'ammissione di candidate alla professione o al noviziato.

Le Superiore che in occasione della visita, senza il consenso del Visitatore cambino di casa le suore, ed esse o chiunque altra che induca direttamente o indirettamente le suore a non rispondere o non secondo verità, alle domande del Visitatore, o che molestino le consorelle per risposte date, debbono dal Visitatore stesso dichiararsi incapaci dell'ufficio di Superiore, e se lo siano già, privarsi dell'ufficio. Lo stesso vale degli Ordini o Istituti maschili.

Una Superiora infine che faccia difficoltà alle suddite circa la libertà nella scelta di confessore (cfr. can. 521, 522, 523) va ammonita dall'Ordinario, e, se recidiva, deve punirsi con la privazione dell'ufficio e insieme denunziarsi alla S. Congregazione dei Religiosi.

CRONACA ECCLESIASTICA

L'inaugurazione dell'anno giuridico. — Lunedì 16 ottobre, nel Palazzo Apostolico Vaticano, dopo la Messa *de Spiritu Sancto*, dinanzi all'augusta presenza del Santo Padre fu tenuta la solenne inaugurazione dell'anno giuridico, in cui l'Ill.mo e Rev.mo Mons. Giovanni Prior, Decano degli Uditori della S. R. Rota, lesse il seguente importantissimo indirizzo, al quale Sua Santità si degnava rispondere con elevate parole di assentimento e di benevolenza:

« *Beatissimo Padre.* — In questa solennità augurale del prossimo anno giuridico, il Collegio degli Uditori di Rota, insieme con i suoi egregi collaboratori negli uffici e nel foro, ancor più per rispondere a un intimo bisogno dell'animo, che per seguire una salutare consuetudine, dopo aver invocato dal Datore di ogni perfetto bene e Padre dei lumi l'assistenza che ne prevenga, accompagni e confermi tutti i passi nell'arduo ministero della giu-

stizia, si raccoglie qui ai piedi del Vostro augusto trono e dalla benedizione di Voi, Vicario in terra del Sole di giustizia, attende, come da fonte, l'augurale partecipazione di quella sacra maestà del diritto e della legge, che deve riflettersi in tutti i suoi giudicati.

« Dall' altezza di questo Sacro Tribunale Romano, Beatissimo Padre, al quale come a centro convergono direttamente gli appelli giuridici da tutti i punti della terra, è più agevole, quasi da una specola universale, l'osservazione sintetica sull'andamento della giustizia ecclesiastica, per meglio valutare quanto benefica opera, anche in questo ramo, svolga nella società la vigile cura materna della Chiesa.

« A tale proposito ebbi già nell'anno scorso l' onore di intrattenere l'attenzione della Sede Apostolica sulla preponderanza che prendono nei giudicati della Rota le cause matrimoniali e a rilevarne le ragioni e il significato, specialmente in riguardo al flagello del divorzio che imperversa nelle regioni, donde più ci deriva la frequenza di tali cause. Ma appunto in riguardo ad essa si sogliono muovere oggi alla magistratura ecclesiastica ingiustificate censure: 1) ora quasi che essa determini - per la pretesa costosità di tali processi - una specie di *acceptio personarum* a favore delle classi più agiate, le quali sole, si dice, potrebbero sobbarcarvisi; 2) ora quasi che sotto il pretesto di dichiarazione di nullità venga la stessa magistratura a indebolire quel sacro rigore, con cui fu asserita fin qui dalla Chiesa la indissolubilità del matrimonio cristiano ; 3) ora quasi che nella interpretazione della legge propenda a escogitare nuove figure di motivi di nullità del vincolo coniugale; 4) e infine le si rimprovera, in confronto con la giurisprudenza che l'ha preceduta, una maggiore indulgenza nell'accogliere i motivi che militino per la nullità, specialmente quello della *vis et metus*. E non manca tra i fautori del nefasto istituto del divorzio chi ne tragga la conseguenza, che in tal modo la Chiesa, riconoscendosi costretta ad aprire come una valvola di sicurezza contro il principio dell'indissolubilità, venga in pratica a dar rilievo alla necessità del divorzio.

« Contro tali superficiali accuse e molto più contro una sì mostruosa deduzione, più che la nostra protesta di magistrati - che ci piace ad ogni modo rinnovare qui solennemente - parla l'esperienza stessa, anche la più recente, del nostro Tribunale, con l'arida ma eloquentissima voce delle cifre e della constatazione diretta.

« 1) Come potrà ancora sostenersi che i soli ricchi abbiano facoltà di adire in queste cause il nostro Tribunale a cagione delle gravi spese, quando i nostri registri dimostrano nel modo più evidente il largo uso che, appunto nelle cause matrimoniali, ha presso di noi il benefico istituto del gratuito patrocinio, pure applicato con la dovuta oculatezza, a favore dei poveri; e quello, non meno salutare e necessario ai nostri tempi, a favore delle classi medie, di una amplissima composizione sulle spese, o meglio condonazione, sotto forma di oblazione determinata, la quale non di rado copre soltanto una minima parte delle spese sostenute dalla S. Sede? Invero nell'ultimo sessennio, di 117 cause matrimoniali, in sole 69 si ottenne il totale ricupero delle spese, mentre in ben 39, ossia per un terzo, la trattazione della causa fu totalmente gratuita e in 9 non si ottenne che una mera oblazione. E a

dimostrare quanto poco entri in argomento la *acceptio personarum*, sta il fatto che, mentre, nelle 69 cause suddette, la classe più agiata ebbe 23 soccombenze contro 46 vittorie, nelle 39 di gratuito patrocinio ben 32 furono le vittorie e solo 7 le soccombenze, e delle 9 cause a oblazione fissa una sola naufragò.

« 2) Nè deve meravigliare che il numero delle sentenze pronunziate per la nullità – le quali nell'ultimo sessennio (trascurando 6 cause di dispensa *super rato*) furono 80 – superi di molto quello delle sentenze date per la validità, che è di 31, quando si pensi che il nostro è tribunale di appello, e mentre il difensore del vincolo, soccombendo, ha per legge l'obbligo di ricorrere, la parte attrice, quando soccombe, non sempre insiste nella domanda ; onde avviene necessariamente che il caso di confermare sentenze già date *per la validità* si presenti assai più raro che quello di confermare sentenze *per la nullità*. Le 80 sentenze rotali poi, pronunziate in 6 anni per la nullità di vincolo del matrimonio, rappresentano una media di appena *undici cause per anno* in cui sia stata dichiarata la libertà delle parti dal vincolo matrimoniale, perchè in parecchie cause, a tale effetto, non bastava una sentenza sola ma eran necessarie due sentenze rotali conformi. Questo fatto basterebbe da solo a dimostrare quanto sia lontana l'azione giudiziale della Chiesa dal riconoscere in qualsiasi modo la pretesa necessità del divorzio, e ciò si rende ancora più evidente se vogliamo confrontare tale risultato con le enormi cifre raggiunte dalle sentenze di scioglimento del legittimo vincolo nei paesi ove vige quella legge esiziale. Per non parlare di quelle più elevate verificatesi nel dopo guerra, esse erano nel 1913 per la Francia 16,335, per la Germania 17,835 e nel 1916 per gli Stati Uniti d'America 112,036.

« 3) Nè maggior fondamento ha la censura che la interpretazione rotale tenda a creare nuove figure di nullità di matrimonio; anzi può dirsi che anche l'esperienza forense abbia contribuito non poco alla restrizione degli impedimenti matrimoniali come è stata sapientemente attuata dal Codice. E basta pur dare un'occhiata agli indici delle *Decisiones* e agli elenchi pubblicati ogni anno negli *Acta Apostolicae Sedis* per convincersi che i motivi di impugnazione su cui si sono svolte le cause rotali, sono invece tutti esattamente i medesimi della giurisprudenza tradizionale.

« 4) La medesima fedeltà costantemente serbata dal nostro Tribunale alla sana tradizione dell'antica Rota e poi delle SS. Congregazioni Romane, ci fa avere agevolmente ragione dell'ultima censura circa una pretesa indulgenza nell'apprezzare e accogliere piuttosto i motivi per la nullità. Le nostre decisioni, come ognuno può vedere nei volumi già pubblicati, mostrano invece, tutte e ciascuna, una sollecitudine scrupolosa di rintracciare nelle fonti, di rendere evidente con copiose citazioni, e di seguire con pieno ossequio allo spirito e alla lettera, codesta medesima tradizione. A questo tendono costantemente i nostri sforzi ; a « non trasgredire i termini che sapientemente segnarono i nostri padri ». Nè per citare quel solo esempio che più palesemente è stato rilevato, il frequente accogliersi della allegata *vis et metus* come motivo di nullità, vuol significare altro, se non la continuazione del tradizionale atteggiamento preso sempre e con tanto merito, anche sociale, dalla Chiesa in difesa della libertà che deve essere garantita a coloro che debbono contrarre

un vincolo indissolubile, appunto perchè indissolubile; atteggiamento dimostrato in fulgidi e ammirati esempi della Storia ecclesiastica.

« Non dunque a deviare dalla tradizione che rese cotanto celebre in passato la giurisprudenza rotale, unanimemente riconosciuta come la più degna interprete, ai suoi tempi, delle glorie di Roma come madre e maestra del diritto, ma a continuarla con sempre più alacre lena, in piena corrispondenza alla missione e all'insegnamento della Chiesa, vuole mirare, costante e assidua, l'opera nostra. E perchè a questo fermo proposito non nuoccia mai in noi la naturale debolezza umana, noi, magistrati e sacerdoti ad un tempo, fervidamente e senza intermissione imploriamo l'aiuto divino, di cui pegno insieme e auspicio discenda ora sopra di noi, Beatissimo Padre, la Vostra Benedizione ».

Atti particolari del S. P. Pio XI. — Mediante lettere della S. C. Concistoriale del 14 giugno 1922 [*A. A. S.*, XXIV, (1) 383], ha indetto la *visita Apostolica* negli Stati Uniti d'America; e con altra della S. C. di Propaganda, del 7 giugno [ib. 502] nelle missioni dell'Indocina.

Con breve dell'8 luglio 1922 approvando la vendita dei beni dell'Abbazia benedettina di S. Tommaso di Erdington in Inghilterra, ne ha trasferito il titolo e la comunità nella risorta Abbazia di S. Martino di Weingarten in diocesi di Rottenburgo [ib. 489].

Con decreto della S. C. dei Seminari, del 2 agosto 1921 si è soppresso il Seminario di Calvi, unendolo in quello di Teano, che diviene così interdiocesano [ib. 508].

Con relativi brevi è stato conferito il titolo di Basilica minore: 2 maggio 1922, al santuario mariano di Scherpenheuvel presso *Lovanio* [*A. A. S.*, XIV, 374]; alla chiesa di M. SS. della Salute in *Venezia* (2) [ib. 392]; 10 luglio, alla chiesa di S. M. delle Grazie in *Udine* [ib. 491] e alla chiesa parrocchiale di S. M. du Saint Cordon in *Valenciennes* [ib. 492]; 21 id. alla nuova cattedrale dell'Assunta in *San Paolo* del Brasile, nell'atto stesso della sua consacrazione [ib. 494] e 23 id. alla chiesa di M. SS. della Mercede in *Santiago del Chilì* [ib. 495]; 21 agosto alla chiesa di San Martino in Alzano Maggiore, diocesi di *Bergamo* [ib. 542]; 21 ottobre, al tempio monumentale dei Ss. Giovanni e Paolo in *Venezia* [p. 584].

Con decreti della S. C. dei Religiosi sono state approvate: 9 maggio 1922, per un settennio, a modo di esperimento, le Costituzioni: delle Suore Scolastiche del Terz'Ordine di S. Francesco in *Marburg* (Austria); dei Fratelli di S. Luigi Gonzaga, in *Oudenbosch* (Olanda); delle Suore Ospitaliere (terziarie francescane) di Santa Elisabetta, in *Lussemburgo* [*A. A. S.* XIV, 354]; 10 giugno 1922, approvate definitivamente: le Costituzioni dei « Christian Brothers » o Fratelli delle Scuole Cristiane Irlandesi; delle Terziarie Francescane di Gesù bambino, di *Assisi*; delle Orsoline Gerolomite di Gandino in diocesi di *Bergamo* [ib. 479]; 27 luglio, id. id. delle Figlie della Divina Pastora della diocesi di *Siviglia* [p. 502].

(1) *N.B.* Questa indicazione è da supplirsi in tutte le seguenti citazioni di pagina.
(2) Per decreto della S. C. dei Riti, da valere come Breve in data 23 dicembre 1921.

Con decreto della S. C. dei Seminari e Studi in data 4 novembre, sono stati approvati gli statuti del Seminario Lombardo dei Ss. Ambrogio e Carlo, in Roma [599].

Lettere Pontificie. — Sono state pubblicate le seguenti lettere del Santo Padre:

1 marzo 1922. Al P. Raffin, Generale della Società di Maria (Parigi), nel centenario dall'approvazione di quell'Istituto, sì benemerito delle Missioni d'Oceania [p. 336].

31 marzo. All'Episcopato portoghese lodandone l'opera spiegata a difesa della Chiesa nei passati turbamenti politici [ib. 376].

9 aprile. A Mons. Pasquale Gagliardi vescovo di Manfredonia pel suo XXV d'episcopato, e pel sinodo diocesano testè celebrato [ib. 496].

18 aprile. All'Episcopato Austriaco esortandolo a proseguire la lotta per la preservazione della fede cattolica [ib. 337].

18 aprile. Al P. Gemelli, Rettore magnifico dell'Università cattolica del S. Cuore in Milano, congratulandosi della salutare fondazione, e approvandone il motto: « *In scientia religio et in religione scientia* » [p. 338].

25 aprile. All'Episcopato degli Stati Uniti raccomandando di favorire l'Università Cattolica di Washington [ib. 423].

30 aprile. Al Card. Richelmy, arcivescovo di Torino, per le sue nozze d'oro sacerdotali, e congratulandosi del successo del Congresso Eucaristico Regionale [341].

1 maggio. A mons. Vescovo di Pavia, nel XXV dalla fondazione del Collegio di S. Agostino per l'educazione di giovanetti laici [ib. 497].

2 maggio. All'Episcopato Ungherese, in risposta all'indirizzo inviatogli dalla Conferenza nazionale [ib. 498].

18 maggio. All'Episcopato del Lazio Superiore e all'Umbro, pel Congresso diocesano [ib. 499].

29 maggio. Al Card. Pompilj, esprimendogli la sua soddisfazione per l'imponente successo del grande XXVI Congresso Eucaristico Internazionale tenuto in Roma [id 342].

14 giugno. Al Card. Cagliero nel 60° della sua ordinazione sacerdotale, lodandone l'opera intrepida di missionario [ib. 376].

10 agosto. All'Episcopato Brasiliano, pel prossimo Congresso Eucaristico di quella nazione [ib. 543].

14 agosto. Al Prevosto Generale della Compagnia di Gesù, affidandogli il Pontificio Istituto Orientale, che dalla sede incomoda e fuori di mano, di Piazza Scossacavalli, è passato al palazzo del Pont. Istituto Biblico, conservando la sua autonomia: il personale insegnante viene però fornito tutto dalla sullodata Compagnia [ib. 545].

17 agosto. Al Card. Gasparri, deputandolo come Legato *a latere* per recare nella Santa Casa di Loreto la nuova immagine di M. S. benedetta e incoronata dal S. P. medesimo [id. 544].

17 agosto. Al Card. Bourne, pel Congresso missionario di Londra [ib. 547].

19 agosto. Al Vesc. Paolo Keppler di Rottenburgo, associandosi alle feste fatte pel suo LXX d'età [ib. 549].

8 settembre. Al sig. dott. Murray Butler, prof. dell' Università di Columbus di New York, come presidente del comitato per la raccolta di oblazioni per la ricostruzione della Biblioteca di Lovanio, lodandone intensamente il proposito e l'opera [ib. 586].

10 settembre. Al Card. Maffi, inviandolo come Legato *a latere* per presiedere il Congresso eucaristico di Milano, già preparato dal S. P. [ib. 587].

15 settembre. Al P. Dell'Olio S. I. rettore del Seminario Leonino di Anagni, nel XXV della sua fondazione [ib. 588].

29 settembre. A Mons. Tomé da Silva, arcivescovo di S. Salvador in Brasile nelle sue nozze d'oro sacerdotali [id. 589].

30 settembre. Al Card. Lafontaine, sulla celebrazione del centenario di Antonio Canova in Possagno [ib. 590].

5 ottobre. Al vescovo di Providence, nel 50° dalla creazione di detta diocesi [ib. 592].

Circoscrizione ecclesiastica. — Con Bolla *Rationi congruit*, del 10 febbraio 1922 la diocesi di S. Ludovico del Maragnano nel Brasile è stata eretta in *metropolitana*, dandole per suffraganee la diocesi di Piauhy e la prelatura del Buon Gesù di Parana, prima appartenenti a Belém do Parà e la nuova *prelatura nullius* di San Giuseppe del Grajahu eretta col medesimo atto [*A. A. S.*, XIV, 331]. Con altra *Quoties Romani*, del 4 marzo 1922, dalla diocesi di Guyana è stato sottratto il territorio del Carón popolato da Indiani, e eretto in *vicariato Apostolico*, suffraganeo della arcidiocesi di Santiago nel Venezuela [ib. 334]. Con altra *Apostolica Praedecessorum*, del 20 aprile 1922 è stata eretta la nuova *diocesi di Villa Real* nel Portogallo, dismembrandola da Braga [ib. 369]. Con altra *Praedecessorum Nostrorum* del 5 maggio ha dismembrato dalla diocesi di Rimouski nel Canadà, la *nuova diocesi di Gaspé* [ib. 484]. Con altra *Romani Pontifices*, del 1 giugno, la diocesi di Monterey in California e stata divisa in due: Monterey-*Fresno* e Los Angeles-*San Diego* [ib. 539]. Infine con altra *Ad supremae*, del 21 ottobre, è stata eretta, dismembrandone il territorio da Rosnavia, Cassovia e Szathmar, la nuova *abbazia nullius di Iaszó* in Czeco-Slovacchia, dell'Ordine dei Premostratensi [ib. 584].

Con Breve del 25 aprile 1922, soppresso il Vicariato apostolico del Kiwu nell'Africa centrale, sono stati creati i due Vicariati apostolici di *Ruanda e di Urundi* [ib. 373].

Con altro del 18 giugno è stata eretta ivi pure la Prefettura apostolica di *Lulua e Katanga* [ib. 487]; con altro dell'8 luglio, la Prefettura apostolica di *Albert-Lake* presso l'Uganda [ib. 488].

Con decreto della S. C. Concistoriale 19 aprile, il paese di Uyez da Leopoli è passato a Premislia; con altro del 15 maggio 1922 si sono rettificati i confini tra le diocesi di *Wladislavia e Kielce* in Polonia, attribuendo alla prima il villaggio di *Rudnik Wielki* [ib. 349 s.]; con altro del 29 maggio, parte della parrocchia di *Paterno*, nella diocesi dei Marsi, è stata attribuita a quella di Tramutola, della abbazia « nullius » di Cava de' Tirreni [ib. 381]; con altro del 12 giugno, le tre contee di Erie, Huron e Richland, della dio-

cesi di Cleveland, sono state attribuite alla diocesi di *Toledo* negli Stati Uniti [ib. 382]; con altro del 4 luglio, parte della parrocchia di Lobberich, in diocesi di Münster, è stata aggregata a quella di Dornbusch nell'arcidiocesi di *Colonia* [ib. 426].

Con decreti della S. C. di Propaganda 10 aprile 1922, è stato restituito il nome di Vicariato di *Nankin* invece di quello recentemente adottato di Kiang-Su [*A.A.P.*, XIV, 355]; con altro del 14 giugno il nome del Vicariato dell'Alto Congo francese è stato cambiato con quello di *Brazzaville* [ib. 385]; con altro del 5 agosto la sede del Vicariato del Canton occidentale e Hainan, è stata trasferita da Fort-Bayard a Pakhoi [ib. 503].

Con altro, della Concistoriale, del 9 giugno 1922, la diocesi di Linares ha cambiato il suo titolo in quello di *Monterey nel Messico* [ib. 383].

L'arcivescovo di S. Paolo (Brasile) ha designato l'Ordinario di *Campinhas* per l'appello; l'arcivescovo di Gaeta, quello di *Capua*.

Cause di Beatificazioni. — Si sono discusse le seguenti cause: *8 agosto 1922*, Congregazione antipreparatoria su l'eroismo delle virtù della celebre S. d. D. *Maria Bernadette Soubirous*, alla quale la Vergine ss. fece a Lourdes le sue apparizioni, e che poi si fece suora dell'Istituto della Carità e istruzione cristiana in Nevers; *24 ottobre*, antipreparatoria su due miracoli che si asseriscono operati ad intercessione del ven. *Giuseppe Cafasso*.

Nuovi Vescovi. — Monsig. Edoardo O'Rourke, amministratore apostolico di *Danzica*; monsig. Maurizio Bernardo Despatures, vesc. di *Misore* nell'India; monsig. Giovanni Arrospide, vesc. di *Melo* nell'Uruguay; monsig. Fernando Cento, vesc. di *Acireale*; mons. Renato Mignen, vesc. di Montpellier; mon: Francesco Ruben Berroa, vesc. di *Huanuco* nel Perù; monsig. Niccolò Di Girolamo, vesc. di *Caiazzo*; mons. Giovanni Pulvirenti, già vesc. di Anglona-Tursi, vesc. di *Cefalù*; mons. Angelo Marquina Corrales, vesc. di *Guadix* (Spagna); mons. Giuseppe Eugenio Limoges, vesc. di *Mont-Laurier* (Canadà); mons. Geremia Pascucci, vesc. di *Trivento*; mons. Giovanni B. Chiappe, vesc. di *Gerace*; D. Isidoro Sain, abate di Praglia, amministratore apost. di *Fiume*; monsig. Augusto Hlond, salesiano, amm. ap. dell'*Alta Slesia*.

Nomine Pontificie. — Il S. P. ha nominato l'E.mo Card. Camillo Laurenti, *Prefetto della S. C. dei Religiosi;* il Card. Giovanni Tacci, *Segretario della S. C. per la Chiesa Orientale*; gli E.mi Giorgi e Laurenti, *Membri della medesima Sacra Congregazione*; il Card. Giovanni Tacci, *Membro della S. C. di Propaganda Fide*; mons. Roberto Vicentini, *Nunzio in Colombia*; mons. Ermenegildo Pellegrinetti, *Nunzio in Jugoslavia*; mons. Cesare Orsenigo, *Internunzio in Olanda*; mons. Beda Cardinale, *Nunzio nell' Argentina*; mons. Celso Costantini, *Delegato apostolico in Cina*; mons. Angelo Rotta, arciv. di Tebe, *Internunzio nell'America centrale*; P. Domenico Berrè, O. P., *Delegato ap. nella Mesopotamia, Kurdistan e Bassa Armenia*; mons. Antonino Zecchini, arciv. di Mira, *Delegato ap. in Lettonia, Lituania e Estonia*; mons. Augusto

Boudinhon, *Referendario della Segnatura*; P. Ceslao Paban-Segond, O. P. *Consultore della S. C. di Propaganda Fide*; mons. Tommaso Esser, Ubaldo Mannucci, Andrea Jullien e il P. Giustiniano Serédi, O. S. B., *Consultori della Commissione per l'interpr. del Codice*; mons. Francesco Borgongini-Duca, *Segretario della S. C. degli Aff. Eccl. straord.*; mons. Andrea Jullien, *Uditore di Rota.*

Necrologio. — 26 luglio, mons. ***Giovanni Grimes,*** vesc. di Syracuse (U. S. A.); 4 agosto, ***Patrizio Donahue,*** vesc. di Wheeling; 19 agosto, mons. ***Giovanni Batt. Rossi,*** vesc. di Pinerolo; 1° sett., mons. ***Silverio Gomez Pimenta,*** arciv. di Marianna; 12 ott., mons. ***Ambrogio Riccardi,*** vesc. di Sarsina.

Pontificia Commissione per l'interpretazione del Codice.

Risposta al Vescovo di Tugueguarao (nelle Filippine) circa la Comunione nella Messa di Natale. [Cultura social, Manila, abril 1920, p. 225 (1)].

Perillustris ac R.me Domine Uti Frater. Ad dubium ab A. T. propositum circa can. 867, § 4: « utrum vi huius canonis *et absque* « *indulto Apostolico* sacra Communio distribui possit petentibus in Missa « quae celebratur nocte Nativitatis Domini, in ecclesiis paroecialibus et « conventualibus, quotiescumque, iudicio saltem Ordinarii, adsit rationa- « bilis causa id faciendi », infrascriptus Commissionis Praeses, respondet:

Affirmative.

Occasionem libenter amplector me profitendi A. T.

uti frater

P. Card. Gasparri, *Praeses*

Aloisius Sincero, *Secretarius.*

(1) Troppo tardi ci viene comunicata la presente risposta per poterla adeguatamente commentare. Da essa è ormai chiaro che per tale Comunione non occorre più l'indulto Apostolico, bastando il giudizio del Vescovo, che nel caso, si abbia la *rationabilis causa.* Ora, potendo questa essere anche la sola consuetudine, o anche il solo incomodo di obbligare i presenti a tornare all'ora che altri vorrebbe per la Comunione, ognun vede che tutto si riduce a ciò: se, *nel caso particolare,* il Vescovo abbia motivo di *proibire* tale Comunione, ossia se siano da temere, nelle speciali circostanze di tempo o di luogo quei pericoli di profanazione, o no, dai quali unicamente, anche prima del Codice, i commentatori deducevano la motivazione del divieto di tale Comunione. Che infatti tale motivazione non possa essere *liturgica,* ma solo *disciplinare,* ognun lo vede: chi potrebbe indicare per quale motivo liturgico debba vietarsi la nascita sacramentale di Gesù nel cuore dei fedeli raccolti a celebrarne la nascita temporale? Se invece ostino motivi positivi disciplinari, cioè il timore della profanazione, la facoltà del Vescovo di *proibire* è già contenuta nel can. 1261.

INDICE PROGRESSIVO DEL VOLUME XXXIV

ATTI DELLA SANTA SEDE

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE BENEDETTO XV

Pag.

Nota diplomatica 1° agosto 1917 ai capi dei popoli belligeranti 40
Elogio funebre officiale 33
Preghiera per la propagazione della fede 55
Breve 31 maggio 1921 di indulgenze e grazie agli ascritti alla Pia Unione Primaria della Buona morte 99
Formola di preghiera per la buona morte 103
Breve 30 luglio 1921 che erige in primaria e indulgenzia l'Associazione delle Tre Ave Maria 130
Lettera, *Saepe Nobis* 30 novembre 1921 all'Episcopato czeco-slovacco circa il retto ordinamento dei Seminari 133
Lettera al Delegato Ap. per le Indie, 15 ottobre 1921, circa la condotta dei cattolici nell'azione religiosa e sociale 161

ATTI DEL S. P. PIO XI

Benedizione apostolica al Monitore Ecclesiastico 97
Motu proprio *Cum proxime* 1° marzo 1922 circa mutamenti da indurre nella disciplina del Conclave 98
Lettera al vescovo di Genova 7 aprile 1922 circa la conferenza internazionale ivi radunata 188
Altra lettera al medesimo 29 aprile 1922 su lo stesso argomento 188
Motu proprio *Romanorum Pontificum* 3 maggio 1922 circa l'Opera della Propagazione delle fede 193
Statuti generali della medesima Opera 196
Statuti pei Consiglio Generale della medesima 198
Omelia sul terzo centenario della S. C. di Propaganda Fide 218
Appello 10 luglio 1922 in favore della Russia affamata 253
Costituzione Apostolica *Summorum Pontificum,* 25 luglio 1922, che dichiara S. Ignazio patrono delle opere di esercizi spirituali 257
Epistola Apostolica *Officiorum omnium,* 1° agosto 1922, su le vocazioni, i Seminari e gli studi ecclesiastici 259
Lettera 6 agosto 1922 ai Vescovi d'Italia per la pacificazione civile 284
Altra 28 ottobre 1922 sul medesimo argomento 352

SUPREMA SACRA CONGREGAZIONE DEL S. OFFICIO

Decreto 15 marzo 1922 che riprova (senza metterla all'Indice) una biografia religioso-mistica (S. Legueu: *Une mystique de nos jours*) 103
Decreto 16 gennaio 1922 che mette all'Indice N. Schlögl, *Le Sacre Scritture del Nuovo Testamento commentate* 138
Decreto 19 maggio 1922 che mette all'Indice, del medesimo, *Le Sacre Scritture del Vecchio Testamento commentate* 200

Pag.

Decreto 2 giugno 1922 che mette all'Indice tutte le opere di « Anatole France » 225
Decreto 14 giugno 1922 che commina la scomunica ai capi dello scisma czecoslovacco e mette all'Indice la rivista « Iednota » 225
Decreto 8 novembre 1922 che irroga la suddetta scomunica ai sac. Dvorak e Svatos 353

SACRA CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI

Diocesis X in *Hispania* (18 luglio 1920) Circa la presunzione di morte del coniuge scomparso 139

SACRA CONGREGAZIONE CONCISTORIALE

Addizioni alle facoltà dei Rappresentanti Pontifici. 200

SACRA CONGREGAZIONE DEL CONCILIO

Lincien - *Divini officii.* — 12 aprile 1916; 16 aprile-9 luglio 1921. Circa l'obbligo delle ore canoniche pel Vescovo *in pontificalibus* 3
Gnesnen et Posnanien - *Circa venationem.* — 11 giugno 1921. Se il Vescovo possa proibire la caccia non clamorosa 5
Montisvidei - *Stipendii Missarum.* — 16 aprile 1921. Se nel trasmettere le Messe gregoriane possa ritenersi parte dello stipendio 50
Dioecesis N. - *Stipendii Missarum.* — 9 luglio 1921. Su la trasmissione delle Messe cantate e su composizioni solite a farsi con gli oblatori 51
Placentina - *Iuris praesidendi.* — 11 dicembre 1920. Circa il diritto di presidenza del canonico coadiutore 67
Dianen - *Iuris funerandi.* — 9 luglio 1921. Circa l'elezione di sepoltura e la prescrizione della porzione canonica 75
Lauden — Decreto 14 gennaio 1922 che promulga alcune risoluzioni circa le alienazioni in genere, e degli exvoto in specie 104
Utinen — *Dismembrationis.* — 14 gennaio 1922. Circa il diritto del Vescovo a dismembrare il territorio di parrocchie 164

SACRA CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI

Dichiarazione *Iam inde* 26 ottobre 1921, circa la revisione delle Costituzioni a norma del Codice . . . . . .
Istruzione *Plures exstant* 3 novembre 1921, circa il secondo anno di noviziato 8
Decreto *Sancitum est* 8 marzo 1922, circa la relazione quinquennale dello stato delle Religioni 106
Dubbio 6 marzo 1922, circa il diritto dei fondatori di ritenere a vita il governo dell'istituto fondato 108
Dubbi 16 marzo 1922, circa i lucri derivati ai religiosi dal servizio militare in tempo di guerra 140
Istruzione 25 marzo 1922, contenente il questionario per le relazioni quinquennali di cui nel decreto *Sancitum est* 167
Decreto *Cum pluries*, 25 marzo 1922, circa la sostituzione di medaglie agli scapolari dei terziari 202
Dioecesis N. 20 marzo 1922, circa la gratuità dell'ascolta o esame di volontà delle aspiranti 226
Decreto 23 luglio 1922, che revoca la facoltà di differire il capitolo generale . 265
Dubbio circa l'accettazione del rescritto di secolarizzazione 289
Dubbio 11 ottobre 1922, circa fondazioni di monasteri femminili 354

SACRA CONGREGAZIONE DI PROPAGANDA FIDE

Pag.

Circolare 3 dicembre 1921, per la commemorazione del terzo centenario dalla fondazione della S. C. di P. F. 53
Rescritto 1 dicembre 1921, che indulge agli ascritti alla Pia Unione Missionaria del Clero un nuovo privilegio 56
Circolare 1 aprile 1922, sul Congresso internazionale dell'Unione Missionaria del Clero 144
Circolare o questionario, 16 aprile 1922, su le relazioni quinquennali circa lo stato delle Missioni 321

SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI

Urbis et orbis, 26 ottobre 1921, estensione delle Feste della s. Famiglia, S. Gabriele, S. Raffaele, S. Ireneo 10
Romana, 9 novembre 1921, circa la festa, ufficio e Messa del Sacro Cuore Eucaristico di Gesù. 14
Dubbi, 10 novembre 1921, circa il modo di cantare e recitare le Litanie Lauretane 15
Rescritto *Romana*, 22 marzo 1922, circa l'aggiunta alle Litanie dei Santi, di una invocazione per la propagazione della fede 109
Rescritto *Romana*, 22 marzo 1922, circa la Messa votiva *pro fidei propagatione* 109
Dubbio 18 febbraio 1922, circa l'aggiunta dell'orazione della Pace all'*oremus* del giorno, nella Messa 174
Decreto 29 aprile 1922, che dichiara quali siano gli evangeli *stricte propria* da leggersi in fine di Messa 204
Dubbio 16 giugno 1922, circa la Messa da dirsi nella sepoltura di cadaveri esumati 229
Dubbi I-XVIII, circa il calendario e gli offici liturgici (16 giugno 1922) . . . 266
Commento ai medesimi 449
Aquen 30 giugno 1922, circa l'imposizione delle Ceneri 269
Dubbio 30 giugno 1922, circa alcune forme di calici 269
Dubbio 8 giugno 1922, circa le Messe entro l'ottava di III classe 290
Dubbio 4 agosto 1922, circa la Messa dialogata e simili 290
Romana 9 agosto 1922, prescrivente addizioni da farsi al Rituale Romano, tit. V 292
Dubbio 20 ottobre 1922, circa le lapidi contenenti nomi di caduti non sepolti nella chiesa ove sono poste. 334
Romana 25 ottobre 1922, circa il suono del campanello nelle Messe solenni e pontificali 355
Dioecesium Italiae, 25 ottobre 1922, decreto che eleva al rito doppio la festa di S. Eucelio di Vercelli 356
Romana, 30 ottobre 1922. Circa le lampade su le tombe 356

S. CONGREGAZIONE DEI SEMINARI E DELLE UNIVERSITÀ

Decreto 23 giugno 1922, che concede all'Università Gregoriana la facoltà di creare « Professori aggiunti » 294

SACRA PENITENZIERIA APOSTOLICA

Rescritto 17 febbraio 1922, che elenca le nuove Indulgenze Apostoliche . . . 85
Dichiarazione del 14 giugno 1922, circa le Indulgenze Apostoliche 230

SACRA ROMANA ROTA

Pag.

S. Angeli de Lombardis - *Iurium.* — . . . . . 1920. Circa la ripartizione di somma dovuta a un clero recettizio 81
Bergomen - *Capellaniae.* — 26 febbraio 1921. Circa la prescrizione in materia di testamento 83
Dioecesis X - Nullitatis matrimonii. — 19 maggio 1921, circa la *res nova* nella riassunzione di cause matrimoniali 110
Tarentin - *Iurium.* — 3 febbraio 1922, circa il diritto esclusivo di processionare 231
De Manila - *Legatorum piorum.* — 16 agosto 1921, circa l'appartenenza di un legato controverso fra convento e parrocchie. 357
Prolusione nell'inaugurazione dell'anno giuridico 364

PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA

Dichiarazione 17 novembre 1921, circa l'aggiunta dell'apparato critico alle edizioni della Volgata del V. e N. T. 56

PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE DEL CODICE

Dubbi 25 aprile 1922, circa l'ufficio di senatore o deputato per ecclesiastici (c. 139) 175
Dubbi 1° luglio 1922, circa l'elezione e postulazione, e circa la riserva delle Dignità 233
Altri dubbi (I-XV) risoluti nelle plenarie e pubblicati il 14 luglio 1922 295
Commento ai medesimi 339
Risposta circa la Comunione nella Messa di mezzanotte di Natale 371

STUDI

Benedetto XV: sua Vita e Pontificato 33, 35
Lettura del Codice. Introduzione al libro V, dei delitti e delle pene 16
Tit. I. Del delitto 17
Tit. II. Dell'imputabilità e accuse aggravanti o minuenti 57
Tit. III. Del tentativo di delitto. 87
Tit. IV. Delle pene in genere 88
Tit. V-VI. Della potestà coattiva (soggetto e suddito) 90
Tit. VII. Della remissione delle pene 111
Tit. VIII. *a*) Delle censure in genere 147
b) Della scomunica, interdetto, sospensione 205
Tit. IX. Delle pene vendicative 209
Tit. X. Delle penitenze e rimedi penali. 210
Introduzione al sistema penale canonico 270
Tit. XI-XII. Delle pene comminate pei singoli delitti. Delitti contro la fede e religione 298
Tit. XIII-XV. Delitti contro l'autorità ecclesiastica, l'ordine e la fede pubblica 335
Tit. XVI-XIX. Delitti circa i Sacramenti, gli obblighi di stato, i benefici, abuso d'autorità 359

LE NUOVE RUBRICHE

Circa i prefazi: pag. 21.
Le « aggiunte e variazioni » del Nuovo Messale, Tit. I-III 301
Tit. IV-VI. 345

FRAMMENTI EUCARISTICI

Pag. 181. *Pag.*
Notiziario Bibliografico. Recensione critica della letteratura attinente al Codice 309

CONSULTAZIONI

I. Circa la nomina del Padre Spirituale nelle Confraternite 23
II. Circa i diritti del Canonico coadiutore 68
III-IV. Circa la elezione di sepoltura e la prescrizione del diritto alla porzione canonica 75
V. Circa lo *ius funerandi* in un ospedale civile 115
VI. Circa un progetto di metodo misto pei concorsi parrocchiali 149
VII. Circa la Bolla Crociata nel Napoletano 175
VIII. Circa l'Assicurazione obbligatoria degli ecclesiastici contro l'invalidità e vecchiaia 211
IX. Circa il diritto di nomina e presentazione ai canonicati da parte dei Capitoli, dopo il Codice 234
X. Circa il modo di eseguire gli scrutinii nei concorsi parrocchiali 274

QUESITI MINORI

1-5, p. 91; 6-10, p. 122; 11-16, p. 155; 17-21, p. 216; 22-24, p. 242.

BREVI RISPOSTE

N. 1-10, p. 25; 11-15, p. 93; 16-18, p. 122; 19-27, p. 156; 28-36, p. 217; 37-47, p. 244; 48-58, p. 308; 59-67. p. 351.

LEGGI, DECRETI E GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

Norme pratiche circa l'aumento della congrua 26
Il decreto pei miglioramenti economici al Clero 123
Circa lo sgravio di ricchezza mobile 124
Per i pensionati monastici 124
Decreto su la tassa patrimoniale per gli enti ecclesiastici 158
Circolare su l'esenzione dalla tassa di manomorta 153
Regolamento per l'applicazione del decreto circa gli ulteriori miglioramenti economici del Clero 245
Circa il momento in cui il parroco è costituito legale rappresentante del beneficio parrocchiale 280

CRONACA ECCLESIASTICA

ATTI PARTICOLARI DEL SOMMO PONTEFICE BENEDETTO XV

Pag. 29; 125,
Infermità, morte e funerali del medesimo 61

ATTI PARTICOLARI DEL S. P. PIO XI

Pag. 188; 367.

Pag.

Il Conclave e l'esaltazione al Pontificato 93
Il XXVI Congresso Eucaristico 218
Il III Centenario di Propaganda Fide 218

LETTERE PONTIFICIE

Pag. 29; 126; 188; 368.

CIRCOSCRIZIONE ECCLESIASTICA

Pag. 29; 127; 191; 369.

CAUSE DI BEATIFICAZIONE E CANONIZZAZIONE

Decreti pei:

B. Andrea Franchi, pag. 29; Leonardo Murialdo, 29; Ven. Giovanni Nepomuc. Neumann, 29; Alfredo Pampalon, 127; Teresa E. Verzeri, 255; Pier Giuliano Eymard, 255; Michela del SS. Sacramento, 255; Giovanna A. Thouret, 255; Pietro Casani, 255; Contardo Ferrini, 255.

Adunanze varie 127, 286, 370

NUOVI VESCOVI

Pag. 29; 127; 191; 370.

NOMINE PONTIFICIE

Pag. 30; 128, 352; 370.

NECROLOGIO

Cardinali defunti: De Cabrières, pag. 30; Almaraz y Santos, 95; Valfré di Bonzo, 222,
Vescovi, pag. 30; 128; 222; 287; 371.

BIBLIOGRAFIA

Menghini mons. Giovanni. *Le Sacre Cerimonie* 31
Il *Nuovo Baldeschi*, rived. e ampl. da P. M. De Amicis 31
Monti Umberto. *Antologia Nazarena* 31
Albo Dantesco, edito a cura del prof. D. G. Mesini 32
Zavaglio D. Angelo. *La Divina Trilogia* 32
Naddeo D. Emanuele. *Il vero Pastore d'Anime* 159
Gesù dolente. Considerazioni pratiche su la Passione 160
La Santa. Piccolo Maggio Mariano. 160
Annuario cattolico Italiano 1922 160
Von Pastor Ludovico. *Storia dei Papi*, vol. VI 192
Beraza Blasius. *Tractatus de Deo Creante* 223
Gorla Carlo. *I doveri fondamentali del Sacerdote* 223
Gasparri Ottavio. *Vademecum dei Direttori etc. di Seminari e Istituti* 223
Toso Alberto. *Ius Pontificium* 224
Missiones Catholicae; il *III Centenario della S. C. di P. F.* 224
Mioni Ugo. *Manuale di missionologia* 256
Veneziani P. L. *Per la libertà della scuola* 256
Patrini Tommaso. *Il galateo del parroco* 288

INDICE ALFABETICO ANALITICO

(Non comprende il presente fascicolo)

Aborto, p. 337 s.
Acattolica (parte) nelle cause matrimoniali, p. 298, 344.
Acattolici (relazioni con) autorità dei vescovi in riguardo, p. 162 s.
Acconti, sui miglioramenti economici, pagina 253.
Adulterini e sacrilegi, circa l'annotazione del battesimo, p. 297, 342 s.
Agnus Dei, nelle Litanie, p. 15.
Agonia, p. 292 s.
Alienazione di beni eccl.; proibita, pagina 337 s.
— facoltà dei Nunzi, p. 201.
— se il Vescovo possa supplire il consenso, p. 104, 106.
— di ex voto, p. 104 ss.
Altare privilegiato, indulgenza, *pro defunctis*, p. 121.
Amministrazione ecclesiastica, demandata ai Vescovi, p. 162.
Ammissione in Religione, p. 167 s.
Anello canonicale, p. 244.
Anniversari o uffici funebri annuali. pagina 349.
Anniversario dell'Ordinazione, p. 348.
Anticipazione del mattutino, p. 56.
Antifona B. M. V. in fine dei Vespri, p. 122.
Anzianità, si regola col possesso, p. 69.
Apostasia, p. 298 s.
Apostolicae Sedis (Bolla) p. 270: come sia riformata dal Codice, p. 271-274.
Appello al Concilio, p. 335.
Arciprete parroco, insegne, p. 182.
Ascolta, *vedi* Esplorazione canonica: gratuità, p. 226-229.
Assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia per ecclesiastici, p. 211-216.
Asperges domenicale, p. 156.
Assoluzione generale, p. 244.
— di eretici ecc., p. 299.
— *pro defunctis*, dopo Messa *non in nigris*, p. 217.
— senza incensazione nè piviale, ib.
Attività beneficiarie, come si denunzino, p. 26 s.
Azioni penali, p. 87 s.
Azione cattolica, p. 161-164.
Baldacchino sul fonte o sul tabernacolo, p. 351.
Battesimo, annotazione di illegittimi, pagina, 297, 342 s.
— da acattolici, p. 300.
Benedetto XV, Vita e Pontificato, pagina 34-49.
— Infermità e morte, p. 61-64.
Benedetto XV, Elogio funebre ufficiale, p. 32 s.
Benedizione Apostolica *in articulo mortis*, p. 292 s.
— nella Comunione *ante missam*, p. 25.
— nuziale nella Messa conventuale o cantata, p. 92.
— papale dal Vescovo, p. 155 s.
— col Santissimo, p. 309.
Beneficio, quali beni lo costituiscono, p. 166 s.
Benefici in collegiate o cattedrali: collazione, p. 234-242.
Beni ecclesiastici: usurpazione, alienazione, storno, p. 337.
Berretta dottorale, p. 309.
Bestemmia, p. 300.
Bolla, Crociata Napoletana, p. 175-181.
Buona morte (pia Unione di N. S. della), p. 99 ss.
Caccia da parte del clero, p. 5-6.
Calici, forme da non adottarsi, p. 269 s.
Campane (suono a morto), p. 217.
Candele finte, p. 25.
Canone e parti segrete della Messa, pagina 291.
— privilegio, violazione, p. 336 s.
Canonici, circa la congrua, p. 123, 248-250.
— assunti dal Vescovo pel servizio della Chiesa, p. 156.
Canonico onorario circa le insegne, pagina 309.
Capitoli, nel conferimento ai benefici, p. 234-242.
— presidenza, p. 68 s.
— generali, p. 265 s.
Cardinali, in Conclave, p. 98 s.
— senatori, p. 175.
Cause matrimoniali, riassunzione, p. 110.
— circa il foro competente, p. 297 s., 344.
Cecuziente, p. 309.
Celebrazione o confessione, per non sacerdote, p. 300.
Ceneri benedette, se si possano imporre la domenica dopo, p. 269.
Censure, p. 146 s.; *fer. sent.*, 298, 344.
Chiesa, anniversario, p. 308.
Chiese, circa le tabelle di nomi di fedeli ivi non defunti, p. 334.
Cimiteri, violazione, p. 300.
— Messe nei medesimi, p. 307.
Cingolo, se possa sostituirsi con la medaglia, p. 204.
Clausura, violazione, p. 336.
Clero, miglioramenti economici, p. 123, 245-253.

Clero indigeno, p. 163, 222, 326.
— recettizio, circa il compenso del servizio, disconosciuti dall'autorità civile, p. 82.
— Unione Missionaria, p. 56, 144 s.
Coadiutore, se abbia diritto di precedenza e presidenza del coadiuto, pagina 67-74.
— non è vero canonico, p. 68.
— come vadano interpretate le clausole generali con cui è costituito, p. 70 s.
Coazione allo stato clericale o religioso, p. 338.
Codice (Benedetto XV e il), p. 47.
— proprietà letteraria, p. 319 s.
— canoni specialmente studiati: 93, pagina 295, 339 s.; 130, p. 154; 138, p. 5; 150 p. 295; 189, 191, p. 295, 340; 390, p 293; 421, p. 156; 459, p. 150-154; 460, p. 296; 465, p. 396, 341; 466, pagina 296; 473, p. 296; 488, p. 7; 555, p. 9; 565, p. 10; 634, p. 297; 698, pagina 23 s.; 737, p. 297; 859, p. 157; 981, p. 297; 1129, p. 340; 1153; p. 340; 1274, p. 297; 1336, p. 157; 1517, p. 297; 1551, p. 297; 1565, p. 297; 1874, p. 297; 1894, p. 297; 1964, p. 297; 2145, p. 18; 2218, p. 6, 18 s.; 2221, p. 5; 2233, p. 298; 2314, p. 298 s.
Colletta *pro pace* senza la Segreta e Postcommunio, p. 174,
— imperata, p. 346 s.
Colpa in diritto criminale, p. 590.
Commemorazioni, p. 266, speciali, p. 349.
Complicita, p. 60 s.; in *re turpi*, p. 149.
Comunicazione *in divinis* vietata p. 229 s.; con vitando p. 335.
Comunione di infermi, p. 157, 351.
— pasquale, p. 157.
— fuori della balaustra. p. 217.
— nella notte di Natale, p. 312, 371.
Conclave e incoronazione del S. P. Pio XI, p. 93-96.
— mutamenti nel regolamento, p. 98 s., inizio, 98; inservienti ai Cardinali, 99; Messa dei Cardinali, 99.
Conclavisti, privilegi, p. 188.
Concordato, p. 241.
Concorsi parrocchiali, metodo misto p. 149-155.
— se il Vescovo possa escludere candidati non indegni, p. 151.
— modo di fare gli scrutini, 274-280.
— norme della *Cum illud* p. 275 s.
Condanna condizionale, nel dr. can. p. 209.
Conferre, p. 238.
Confini, spettano al dir. pubblico p. 165.
Confraternite, circa la nomina del cappellano o direttore, p. 24
— nel Napoletano p. 24.
Congregazioni monastiche di monasteri *sui iuris*: circa le Costituzioni p. 8.
Congrua, miglioramenti, 123, 245-253.
— Norme pratiche per l'aumento, p. 26-28.
Conopeo della pisside, p. 25.
Consacrazione di chiesa (festa) entro l'ottava d'Epifania, p. 91.
Consenso, richiesto dalla legge, se possa supplirsi, p. 106.
Consuetudine, p. 227.
— in materia di precedenza capitolare, p. 74.
— *in re funeraria*, p. 116, 119 tempo necessario a indurla, p. 119.
Contratto, competenza di foro, pagina 297, 343.
Contumacia, penale nelle censure. p. 146.
Conversione degli infedeli, p. 163.
Coro, quando si dica supplire, p. 4 s.
Costituzioni religiose, norme per la revisione, p. 6 s.
Cresima, facoltà dei Nunzi, 201; circa il fatto fisico da parte del padrino, p. 217 s.
Croce segno di: in fine di Prima, p. 244.
Cuore Eucaristico di Gesù, culto liturgico e festa, p. 14 s.
Curati autonomi, assegno, p. 123, 245.
Curia diocesana, p. 314 s.
Danneggiamento grave, p. 338.
Debiti per restauri, p. 253.
Degradazione, p. 210.
Delitto, elementi, p. 18; divisione, pagina 19-20; occulto. p. 20.
— consumato, tentato, frustrato, p. 87 s.
— carnale. p. 338 s.
Demenza, in dir. criminale, p. 58 s.
Denunzia di massoni, p. 335.
Deposizione, p. 210.
Deputati ecclesiastici al Parlamento, pagina 175.
Diffamazione, p. 338.
Digiuno eucaristico, p. 300.
Dignità, riserva non ostante la mancanza o esiguità di rendite, p. 233.
Dimissione dalla Religione, p. 169.
Diritto penale *ante codicem*, p. 16 s.
Dismembrare, nomenclatura e diritto relativo alle parrocchie, p. 165-167.
Dispensa dei voti circa l'accettazione pagina 289 s.
Divisione di parrocchie, p. 165.
Dolo, colpa, p. 57, ss.
Domenica, quale sia il suo prefazio proprio p. 22.
— (festa in), p. 13.
Domicilio p. 295, 297 s. 339 s.
Duello, p. 338.
Economi spirituali circa l'assegno pagine 245-246.
— circa la Messa *pro populo*, p. 296, 342.
Economo generale, se abbia la rappresentanza del beneficio, p. 282 s.
Educazione acattolica, p. 300.
Elemosine di Messe; ritenuta, p. 50 s.; 51-53.
Elezione in concorso con la postulazione p. 233-234.
— del Papa, p. 301.

Elezione di sepoltura, *vedi* Sepoltura elettiva, pag. 75 ss; collettiva, p. 157.
Epistola, nella Messa pontificale p. 244.
Eresia, p. 298 s.; sospetto, p. 299.
Eretici figlio di, irregolarità; p. 297 s. 342 s.
Esami *post ordinationem*, pei religiosi, pagina 295.
Esaminatori sinodali p. 276 ss. p. 152 ss. p. 228;
Esecuzione di rescritto, p. 289 s.
Erezione di ospedale: può darsi dal Vescovo, p. 118 s.
Esercizi spirituali di s. Ignazio pagine 257–259.
Esorcismo *in Satanam* etc., p. 121.
Esplorazione di volontà delle suore, pagina, 168, s.
Esposizione del SS. Sacramento, circa l'orazione, p. 348.
Estrema unzione, *pluribus simul*, p. 292.
Esumazione e nuova sepoltura: circa la Messa, p. 225.
Eucarestia (L') e il sacerdote: pensieri ascetici, p. 181–187.
— esposizione pubblica, p. 297.
— profanazione, p. 300.
Ex-voto, norme circa l'alienazione pagina 104–106.
Fallenze, come si computino, p. 245.
Falso (delitto di), p. 335.
Famiglia (Sacra); p. 12 s.
Fedeli, circa l'assistenza alla Messa, pagina 291.
Ferie di quaresima, tempora e vigilie, p. 301 s.
Feste impedite (circa la Messa), p. 345 ss.
Feste, nuove: s. Famiglia, p. 11 s., s. Gabriele arc. 12 s., s. Ireneo v. m. 12, 14, s. Raffaele 12 s.
Filosofia scolastica, p. 263–264.
Fondatori, diritti circa il governo della fondazione, p. 108.
Fondazione (cosa s'intenda per), p. 242.
Forestiere, circa la legge penale, p. 111.
Foro, privilegio, violazione, p. 336.
— competente, *ratione contractus*, p. 297, 343.
— in cause matrimoniali, p. 297 s., 344.
Frammenti, dalla cresima, p. 352.
Funere, diritto della cattedrale, p. 77.
Giudice, quali facoltà abbia in *re criminali*, p. 90 s.
Giurisdizione ecclesiastica, impedimento, p. 335.
Giuseppe (S.): per gli agonizzanti, pagina 292 s.
— (festa di s.) in domenica di quaresima, p. 217.
Giuspatronato ecclesiastico, p. 122.
Grammofono, p. 309.
Gregoriana, Università, p. 294.
Ignazio (s.) di Loyola, patrono delle Opere di esercizi, p. 257–259.
Ignoranza come esima dalla pena, pagina 112 s.
Illegittimi, circa il battesimo, p. 297, 342 s.
Impiegati (sacerdoti), circa l'assicurazione, p. 214 s.
Incensazioni, nelle Messe e Vespri, *coram ss.mo exposito*, p. 156 s.
Inchini, al SS. Sacramento, p. 93.
Indice dei libri proibiti, condanne: p. 138, 200, 225.
Indulgenze, cumulative? p. 91 s.
— se con una sola opera si liberino più anime, p. 92.
— traffico, p. 300.
— apostoliche: elenco e norme, p. 85, 87, 230.
— della Bolla Crociata, p. 177, 180.
— per l'Unione delle tre *Ave Maria*, pagina 131–133.
Industria, nell'acquisizioni di lucri, pagina 142 ss.
Infamia *ipso facto*, p. 274.
Insordescenza nella scomunica, p. 336.
Interdetto p. 206–208; *lat. sent.* p. 273; violazione, p 335 s.
Interdizione dagli atti e dagli uffici, pagina 205, 274.
Inter *praesentes*, 157.
Intervalli lucidi, p. 58.
Ireneo (s.), p. 12 s.
Irregolarità pei figli di eretici, p. 297, 342 s.
Istruzione religiosa, demandata ai vescovi, p. 162.
Kyrie eleison, nelle Litanie, p. 15.
Latino: (studio del) nei seminari, p. 261 s.
Legge penale, p. 18 s., 20 s.
Leone II (festa di), p. 14.
Lettura ad alta voce del canone, p. 291.
Lezioni, nell'Ottava, p. 266, 268, 349.
Libri di apostati etc.; editori, p. 299.
Litanie dei Santi, addizione, p. 109.
— Lauretane, p. 15.
Lucri *ex militia*, pei religiosi, p. 140–144.
Magistri aggregati, p. 294 s.
Manipolo, nella predicazione *intra missam*, p, 216.
Maria SS. Patrona dell'India, p. 164; della buona morte, p. 99 s.
Massoneria etc., ascrizione, p. 335.
Matrimonio, assistenza, p. 296, 341 s.
— putativo, effetti, p. 312.
— *coram acatholicis*, p. 299 s.
Medaglia scapolare, p. 202–234.
Memoriale *Rituum*, di Benedetto XIII, p. 218.
Messa conventuale, p. 301 s.
— di quali Santi possa dirsi, p. 26.
— frutti pei vivi e defunti, p. 101.
— dialogata, p. 290 s.
— stipendi, p. 320; riduzioni, p. 297, 343; traffico, p. 300.
— cantate avventizie, p. 157.

MESSA in oratorio privato, p. 348.
— privata propria, p. 25.
— entro l'ottava, p. 266, 268; di III classe, p. 290.
— *pro sponsis*, p. 123.
— del giovedì santo in chiese di religiosi, p. 156.
— di feste trasferite, p. 345 s.
— di solennità esterna in domenica, pagina 349 s., 267 s.
— *pro populo*, p. 296 s., 342, 349 s.
— votive, p. 302-306.
— del S. Cuore, p. 350, 267-269.
— *pro Fid. propag.*, p. 110, 174 ss.
— di S. Giuseppe in domenica di quaresima, p. 93.
— di Natale: quale e quando possa anticiparsi alle altre, p. 26.
— di agonia, p. 121 s.
— dei defunti, p. 266, 268, 306-308, 309.
— di cadaveri esumati, p. 229.
— *ut in die obitus*, p. 349.
— *pro benefactoribus*, p. 216.
— gregoriane, circa la loro trasmissione, p. 50 s.; chi venga gravato dall'onere di ripeterle se interrotte, p. 51.
MINISTRI del culto, p. 212 s.
MINISTRO nella Messa, circa le assenze, p. 25; se i fedeli possono rispondere per lui, p. 290 s.; in funzioni sacre, p. 217.
MISSIONI cattoliche, p. 193-199.
— diritto relativo, p. 321-334.
— facoltà che possono dare i Nunzi, etc. p. 201.
MISSIONARI, obblighi, p. 326 ss.
MOGLIE separata dal marito; circa il domicilio, p. 295, 339 s.; circa il foro in causa matrimoniale, p. 297 s.
MONIZIONE, dopo precetto, p. 298, 344.
NOMI dei caduti in guerra, se possano apporsi nelle chiese, p. 334.
NOTEVOLE valore, p. 105.
NOVIZIATO, scopo primario, p. 8, 10; secondo anno, p. 8-11; se in esso possano i novizi applicarsi a opere esteriori, p. 8 s.; specie fuori dell'istituto, p. 9.
NUNZI e altri rappresentanti pontefici, facoltà, p. 200 s.
OMICIDIO e danneggiamento grave, p. 338.
OPZIONE, p. 235.
ORAZIONI votive *ad libitum*, p. 347 s.
— *pro defunctis* nelle Messe de feria, p. 121.
ORDINARIO, insubordinazione, etc., p. 301.
ORDINI cavallereschi, p. 244.
ORDINI minori, se possano riceversi prima di fare il servizio militare cui si sia obbligati, p. 92.
ORE canoniche durante la Messa cantata, p. 217.
— pel Vescovo assolvente, p. 3-5.
OSPEDALE, circa la associazione dei defunti parrocchiani altrui, p. 115-121.
OTTAVA (circa la Messa durante, l') p. 349.
OTTAVA di III classe, quali uffici escluda, p. 290.
PADRINO, come debba toccare *physice* il confermando, p. 217 s.
PAPA, elezione, p. 301; insubordinazione, p. 301.
PARROCCHIE, p. 296.
PARROCO, senza possesso civile; se rappresenti il beneficio, p. 280-284.
— in coro, p. 309.
— molteplice o cumulativo, p. 296.
— religioso, circa l'esame, p. 295.
PASSIVITÀ beneficiarii deducibili e loro prova, p. 27 s.
PATRONATO nei beneficî, p. 238 ss.
PATTO di cosa illecita, se induca obbligazione, p. 82 s.
PENA canonica: suo scopo, p. 88 s.; spirituali e temporali, p. 89; medicinali e vendicative, p. 89 ss., p. 209; *latae vel ferendae sententiae*, p. 90; sistema del Codice, p. 271; facoltà del Vescovo, p. 5 s.
PENITENZA, p. 210 s.
PENSIONI ecclesiastiche, deducibilità, pagine 252 s.
— ex monastiche, p. 124.
— di guerra pei religiosi: appartenenza, p. 143.
PERFEZIONAMENTO (corsi filosofici e teologici di), p. 294 s.
PERSEVERANZA, dono e mezzi, p. 100 s.
PIO XI, Conclave ed elezioni, p. 93-94; cenno biografico, p. 65-66.
PIVIALE nelle assoluzioni di defunti, p.
POLLUZIONE di chiese e cimiteri, p. 300.
PONTIFICALI, assistenza, come esoneri dalle ore canoniche il Vescovo, p. 3-5.
PORTIO *paroecialis*, si può prescrivere, p. 77.
POSSESSO, in materia avente «tratto successivo», p. 79 s.
POSTULAZIONE, p. 233 s.
PRECETTO con censura, *fer sent*, p. 298, 344.
POSSESSO (presa di) civile; agli effetti della rappresentanza del beneficio, pagine 280-284.
PREFAZI, nuove rubriche, p. 21.
— della Messa del SS. Sacramento, p. 92.
PREGHIERA per la buona morte, p. 103.
PRELATO domestico, circa il coro, p. 351.
PRESCRIZIONE, requisiti, p. 77 ss.
— estintiva e presuntiva, p. 84.
— quanto valga nell'interpretazione di testamento, p. 84 s.
— quinquennale di assegni, p. 252 s.
PRESIDENZA nei Capitoli, p. 68.
PRESUNZIONE di morte del coniuge, p. 139-140.
PREZIOSI (oggetti): circa l'alienazione, p. 104 ss.
PRIMICERI, p. 25.
PRIVAZIONI penali, p. 209.

Processione: diritto esclusivo, p. 231-233.
— molteplicità, p. 232.
— precedenza nel clero, p. 309.
— posto delle donne, p. 352.
— *extra ecclesiam*, p. 217.
— delle Rogazioni in concorso con la festa di S. Michele Arc., p. 244.
Profanazione di tombe e luoghi sacri, p. 300.
Professione di fede a fare dai confessori, p. 93.
— religiosa, p. 168 s.
Propaganda *Fide*, centenario, p. 53 s.; 215-222.
— preghiera del S. P. Benedetto XV, pagina 55 s.
Propagazione della fede (Opera), p. 218-222; Nuovo ordinamento, p. 193-199.
Proposizioni ripudiate, difesa, p. 299
Proventi causali, come si calcolino, pagina 27.
Quarant'ore, p. 352.
Questua, p. 173.
Raccomandazione dell'anima, p. 293.
Rappresentanza del beneficio parrocchiale, p. 280-284.
Ratto, p. 338 s.
Recidiva, in diritto criminale, p. 60.
Regio *placet*, p. 281 s.
Regole della Cancelleria Apost. abolite dal Codice, p. 188.
Reincidenza nelle censure, p. 147 s.
Relazione quinquennale di Stato, degli Ordini e Congregazioni religiose, p. 106-108, 167-174
— delle missioni, p. 321-334.
— passaggio ad altra, p. 297.
Religiosi, circa l'assicurazione obbligatoria, p. 214 s.
— circa l'esame dopo l'ordinazione, p. 154 295.
— per l'assistenza al matrimonio, p. 296.
— ex militari circa i lucri fatti, p. 140-144.
Reliquie, culto, p. 216; false, p. 300.
Res *novae*, nelle cause matrimoniali, p. 110 s.
Rescritti *Regi* in materia ecclesiastica, p. 76 s., 78 s.
Restituzione in intero nelle cause matrimoniali, p. 110 s.
Ricchezza mobile, sgravio per estinzione di cespite, p. 224.
Rimedi penali, p. 209.
Rinunzia p. 295 s., 340 s.
Riprovazione (semplice) di libro, senza metterlo all'indice, p. 103 s.
Riserva dei peccati circa gli ignoranti p. 316.
— delle censure, p. 147.
Rituale Romano, aggiunte prescritte, p. 293.
Rogazioni, messa, p. 266, 268.
Rota Romana, p. 313-314.
Sacerdotali (uffici), usurpazione, p. 300.
Sacramento (Ss.mo), genuflessioni, p. 244.
Sacrileghi, circa l'annotazione del battesimo, p. 297, 342 s.
Santa Sede - non ammette facilmente i ricorsi contro vescovi, p. 162 s.
Scapolari, del Terz'ordine: che si possano sostituire, p. 202-204.
Scisma p. 298 s.; czeco-slovacco, p. 137.
Scomunica, p. 205-208.
— Comminazione, p. 225 s.
— Incordescenza, p. 336.
— *Latae sent.*, p. 271-273.
Scrutinii nel concorso parrocchiale p. 274-283.
— specie circa la scienza, p. 278 s.
Scuole cattoliche, p. 330.
Secolarizzazione (indulto) circa l'accettazione, p. 289 s.
Sede vacante, episcopale: facoltà dei nunzi ecc. p. 201.
Seminari, p. 259-265.
— interdiocesani 264 s.; studi p. 135 s.
— dispensa per ammettere: facoltà dei nunzi, p. 301.
— di missioni, p. 327 s.
Senatoria (dignità) se convenga a ecclesiastici, p. 175.
Sentenza, nullità, p. 297, 343.
Separazione legittima di coniugi, p. 295-297 s.
Sepolcro nel giovedì santo fuori della chiesa, p. 242 s.
Sepoltura, elezione, p. 76 s. violazione, del divieto, p. 336.
Settimana Santa (funzioni) in collegi, p. 217.
Sollecitazione, falsa denuncia, p. 339.
Sospensione, p. 208-209, lat. sent. p, 273 s.
Sostituzione corale, p. 263.
Spergiuro, p. 300.
Spese di culto, norme per la determinazione e l'ottenimento p. 26-28.
Stallo del parroco in coro, p. 309.
Stola *praesente Capitulo*, p. 93.
Suicidio, p. 337 s.
Tassa manomorta e successioni, esenzione pei parroci congruati, p. 158 s.
— patrimoniali per enti ecclesiastici p. 158.
Tempo, computo p. 314.
Teologia scolastica p. 263 s.; positiva p. 264; pastorale, p. 264.
Terziari: se possono sostituire gli scapolari con medaglie, p. 203.
Usurpazione di beni eccl. p. 337.
Uffici nuovi, rubriche, p. 244.
Vangeli *stricte propria* p. 25, 204 s., 268 s., 350.
Varianti bibliche latine, p. 560.
Venerdì santo, funzioni, p. 309.
Vescovo autorità p. 161-163.
— circa dismembrazioni, p. 164-167.
— in che possa punire i religiosi, p. 122.
— facoltà circa la remissione di pene, p. 115.

Vescovo Obbligo di ore canoniche se assiste *in pontificali*, p. 3-5.
— Facoltà circa le leggi penali, p. 5.
— doveri verso il seminario, p. 136 s.
— congrua, p. 123; 250, 252.
— religioso, p. 93.
Vetro, (oggetti di): non indulgenziabili, p. 85.
Vicari e cappellani autonomi, p. 23; circa l'assegno, p. 246-248.
Vicari parrocchiali, circa l'assistenza al matrimonio, p. 226, 341 s.
Vice-parroco, circa il dir. di portare la stola, p. 90.
Vitando p. 206; aiuto prestato, p. 335.
Visita *ad limina*, per i superiori di missioni, p. 321.
Vocazioni, fomento, p. 260. s.

RECENSIONI

Bernasconi Ant. Maria, *La Chiesa.* Opera apologetica in due volumi, con prefazione di S. E. il card. Mercier. Roma, 1922, presso l'Autore (P. S. M. Maggiore, 27). Lire 12.

Non si potrebbe presentar meglio quest'opera egregia, di quello che, nella sua lucida e comprensiva prefazione, fa l'E.mo Arcivescovo di Malines, il quale, dopo aver giustamente accennato al più lungo studio che meriterebbe la somma di dottrine teologiche e giuridiche accumulata nei due volumi, scrive: «Essi mi sembrano un trattato complèto sulla materia. Nel primo si hanno le due prime parti. L'opera essenziale di Cristo, la Redenzione del mondo, e la sua trasmissione al Collegio degli Apostoli, che eredita la missione confidata al Verbo incarnato dal Padre: la continuazione e perpetuazione di quest'opera nei secoli, tra condizioni in cui il successo appare prodigio, riassume il tema della prima parte, ove si presenta alla mente il *fatto* divino: l'istituzione della Chiesa. La seconda parte con rara sagacità studia la *natura* della Chiesa, le relazioni interne tra i fedeli e il magistero, l'autorità infallibile che assicura la perpetuità e unità della fede, e quindi l'indipendenza giuridica e perfetta che gli conviene. Nel secondo volume la terza parte tratta della *potestà suprema* della Chiesa; la quarta delle note che distinguono la vera Chiesa. Un indovinato epilogo, tratteggia il problema, purtroppo sì attuale, della separazione della Chiesa dallo Stato». Questo rapido riassunto, dovuto a penna sì eminente, rispecchia fedelmente le ricchezze del libro. A noi non è quindi lecito che aggiunger l'augurio che molti lettori attingano in esso la più profonda comprensione della Chiesa e di quella somma di venerazione, d'obbedienza e di amore filiale che le è dovuto.

AI LETTORI, PEL NUOVO ANNO

Dobbiamo anzitutto ringraziare quanti ci furono benevoli di appoggio e di incoraggiamenti, ed esortare tutti a continuarci anche nel nuovo anno il loro favore.

Costante è in noi il proposito di adoperarci a tutta possa per meritarcelo effettivamente, sebbene scorgiamo sempre più difficile e duro, per molte circostanze, l'onere che ciò importa. Non occorrono molte parole per dimostrarlo anche ai benevoli Lettori: il programma già più volte affermato da noi e confermato dal loro consenso, offre sempre larghissimo campo a una più operosa attuazione, ed esige insieme sempre più devota la nostra intera dedizione a quest'opera, in beneficio del Clero.

Noi speriamo fermamente che anche l'anno venturo rappresenterà un passo innanzi in questo riguardo. Ci proponiamo in particolare, ora che molto spazio ci è lasciato libero dal termine del riassunto del Codice, di dedicarlo alla trattazione di più varie e speciali questioni canoniche, e a un più largo soddisfacimento dei quesiti postici dagli Abbonati. Procureremo ancora che ogni fascicolo riesca completo in ciascuna delle consuete rubriche, in guisa da offrire ogni mese un riassunto fedele e organico della giurisprudenza canonica, ed evitando al possibile i rimandi di materia sovrabbondante a fascicoli seguenti, tediosi per noi non meno che per gli Associati, per i quali ogni dilazione rappresenta diminuzione di utilità.

Ma questa parola non deve esser detta soltanto per noi: anche gli Associati pensino che il loro soccorso, indispensabile per attuare i miglioramenti comunemente desiderati, tanto più sarà efficace, quanto più pronto e alacre.

Iddio ci sorregga in questa mutua generosità, e prosperi per entrambi con la sua benedizione l'anno XLVIII del nostro *Periodico!*

LA DIREZIONE

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia del Senato del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia 27.